

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	13
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	26
FINANZE (VI)	»	34
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	46
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	48
AFFARI SOCIALI (XII)	»	49
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	58

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (*Seguito esame e rinvio*) ... 3

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (*Seguito esame e rinvio*) ... 10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 10.15.

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 settembre 2012.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI) evidenzia come, nel quadro complessivo delle risorse finanziarie destinate agli interventi di bonifica e infrastrutturali, di cui all'ar-

ticolo 5 del Protocollo d'intesa, le risorse di parte pubblica ammontano a 329.5 milioni di euro, mentre le risorse di parte privata siano individuate nella misura di 7,2 milioni di euro. Nel sottolineare l'irrisorietà delle risorse private rispetto ai complessi obiettivi dichiarati nel citato Protocollo che riguarderanno l'intero sito di Taranto, chiede al Governo un chiarimento in proposito.

Daniele MARANTELLI (PD) sottolinea come il gruppo Riva sia uno dei più importanti produttori di acciaio a livello mondiale, *leader* in Italia, quarto gruppo in Europa, diciassettesimo al mondo, con un numero di occupati pari a 22 mila persone.

Ricorda la storia del settore siderurgico che inizia nel 1954 quando l'attività industriale era incentrata sulla lavorazione di rottami di ferro e sulla commercializzazione dei tondini per cemento armato. Nel 1994 si arriva alla produzione di 5,8 milioni di tonnellate di acciaio e dall'aprile 1995 il settore siderurgico viene acquisito dall'ILVA per il disimpegno del Governo. Fa presente come a Taranto sia concen-

trato il cuore del gruppo dell'ILVA, vista l'importanza strategica dell'impianto ivi allocato (14,6 miliardi) per il sistema Italia.

Ciò premesso, esprime perplessità su talune dichiarazioni rilasciate da esponenti del gruppo Lega Nord sull'ILVA a Taranto, vista la ripercussione che tale situazione è destinata a produrre nelle regioni del Nord Italia.

Precisa come il rapporto tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro sia da decenni oggetto di studio e come creare conflitto tra questi fondamentali diritti della persona determini un passo indietro di cinquant'anni. Aggiunge che la politica è chiamata a trovare soluzioni efficaci e moderne che rendano compatibili questi due diritti.

Rileva come sicuramente vadano accertate e perseguite da parte della magistratura le responsabilità, se ci sono, di coloro che hanno violato la legge, ma al contempo occorre verificare se effettivamente molti dei 176 milioni investiti nel 2010 a fini di ammodernamento delle strutture abbiano permesso l'abbattimento del 50 per cento dei livelli di benzo(a)pirene.

A tale proposito fa notare come il Governo debba agire tenendo conto dell'interesse generale di Taranto, della Puglia e dell'Italia e come, in tale prospettiva, occorra considerare che nella classifica di Legambiente sui livelli di PM nel 2010 ci sono ben 10 capoluoghi del Nord Italia che precedono la città di Taranto.

Si sofferma poi sui dati della produzione di acciaio in Italia (-8 per cento) dai quali non si può, a suo avviso prescindere, per capire che l'obiettivo non può che essere la *green economy* anche in tale settore. Nell'evidenziare l'importanza della nuova AIA in tale ottica, sottolinea come i parchi minerali rappresentano il cuore della produzione a Taranto, in quanto tutto il flusso produttivo parte da essi. Ritiene che, bloccando l'approvvigionamento di materie prime, si determinerebbe inesorabilmente un blocco della produzione nel giro di pochi giorni. Fa notare come andrebbero pertanto individuate so-

luzioni tecniche adeguate che consentano di salvaguardare tale approvvigionamento.

Salvatore MARGIOTTA (PD) osserva che la vicenda dell'ILVA rappresenta nella sua drammaticità tutta la politica industriale del Paese. In essa, infatti, si assumono scelte e pratiche industriali superate, i conflitti tra la magistratura e la politica, il mancato rispetto delle norme ambientali. Ritiene che il GIP di Taranto abbia assunto provvedimenti molto duri rispetto alle indicazioni provenienti dal Tribunale del riesame, tuttavia, le relazioni epidemiologiche dei periti presentano conclusioni molto preoccupanti. Aggiunge che anche nel sito di Taranto si presenta in maniera rilevante la contraddizione tra le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali. Vi è infine la questione del Mezzogiorno che ripropone per l'ennesima volta aspetti affrontati e non risolti come avvenuto per l'Italsider di Bagnoli.

Sottolinea che gli stabilimenti dell'ILVA occupano i due terzi del comune di Taranto e che fermare l'attività dell'altoforno significa, di fatto, la chiusura dell'ILVA e conseguentemente della siderurgia italiana. In merito all'autorizzazione integrata ambientale del 2011, rileva che la pratica è durata quattro anni e che appare singolare che nel luglio dello scorso anno non sia stata evidenziata la problematicità dell'impianto.

In relazione al decreto-legge in esame, osserva che le risorse stanziare non sono sufficienti. Si chiede ai privati un intervento minimale rispetto all'importanza dell'operazione. Le risorse previste, peraltro, sono già state individuate da precedenti interventi e lo sforzo finanziario da parte del Governo è ancora troppo limitato rispetto alle necessità di bonifica e riqualificazione del territorio. Esprime perplessità anche sulle risorse sottratte al Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto e al Fondo per la protezione del suolo. Solleva altresì dubbi che il provvedimento in discussione sia in grado di conciliare la tutela del diritto alla salute

e la salvaguardia dell'occupazione. Auspica, infine, che il lavoro emendativo sul testo consenta di migliorare alcuni aspetti qualificanti del provvedimento in esame.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) sottolinea come il provvedimento si inserisce certamente in un quadro drammatico in cui la Magistratura sta svolgendo un ruolo determinante nell'imprimere una forte accelerazione all'azione del Governo. Ritiene in proposito che non si possa cedere al ricatto occupazionale nell'affrontare la questione del risanamento ambientale degli stabilimenti di ILVA e si chiede come sia possibile che il Ministero dell'ambiente sia nel procedimento di rilascio dell'AIA del 2011, così come del resto negli anni precedenti, non sia intervenuto in modo più efficace a difesa della salute delle popolazioni del territorio di Taranto. Ritiene altresì necessario ricordare la connivenza della politica con il gruppo Riva quando, in occasione del recepimento di una direttiva europea, si sono ridotti i limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia con riferimento all'inquinamento da benzoapirene. Sull'entità delle risorse stanziare nel presente decreto-legge, evidenzia come circa i due terzi siano finalizzate non tanto alla bonifica ambientale del territorio, in senso stretto, ma a interventi infrastrutturali, in particolare dell'area portuale, mentre ad esempio nulla è previsto per la bonifica del suolo in superficie e in profondità, anche in considerazione della possibile contaminazione delle falde acquifere. Sottolinea che nell'affrontare l'inquinamento complessivo del territorio del comune di Taranto, i cui danni ricorda sono stati causati da diversi gruppi industriali e non solo dall'ILVA, ci sia una grande sproporzione tra le risorse pubbliche e quelle private, oltretutto messe a disposizione dalla TCT (Taranto Container Terminal Spa) che opera nel porto di Taranto. Per quanto riguarda il procedimento di riesame dell'AIA, occorre prevedere l'adozione delle migliori tecnologie possibili al fine di non rendere vani gli interventi di risanamento ambientale che verranno realizzati e che

devono essere necessariamente posti a carico di ILVA. Sottolinea inoltre come l'intero settore dell'acciaio nel nostro Paese sia obsoleto ed in particolare gli impianti degli stabilimenti di Taranto risultano essere del tutto inadeguati a garantire la salute delle popolazioni. Stigmatizza la previsione, nel provvedimento in esame, della nomina dell'ennesimo commissario straordinario, figura che si pensava essere stata superata con le norme previste nel recente decreto-legge di riforma della protezione civile. Auspica infine che in futuro ci possa essere un giudice a Taranto anche per il cemento e per il petrolchimico.

Alfredo MANTOVANO (Pdl) sottolinea preliminarmente il carattere limitato e circoscritto del decreto-legge in discussione. Osserva che gran parte delle risorse finanziate erano già state individuate e sono state destinate in modo specifico alla città di Taranto. Rileva che l'intervento legislativo non riguarda tanto l'ILVA, ma alcuni quartieri circostanti l'insediamento industriale interessati dalle polveri prodotte negli stabilimenti.

Con riferimento all'autorizzazione integrata ambientale che dovrà essere approvata entro il prossimo 30 settembre, sottolinea che essa si è resa necessaria per recepire le regole europee sulle BAT (*Best Available Techniques*) introdotte dalla direttiva 96/61/CE. L'intervento sul contributo dell'ILVA sarà stabilito in seguito alle nuove prescrizioni. Sottolinea che la situazione dell'area di Taranto, sia pure nella sua drammaticità, può incentivare alcuni processi positivi. Ritiene inopportuno proseguire in un conflitto con l'autorità giudiziaria che ha avuto il merito di dare una sferzata a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda dell'ILVA dopo un serio approfondimento istruttorio. Al riguardo, chiede per quale motivo il soggetto maggiormente interessato non abbia presentato le sue ragioni in sede di incidente probatorio.

Ritiene che il decreto-legge in esame debba rappresentare un primo passo e avviare un nuovo percorso delle istituzioni nei confronti di realtà industriali com-

plesse come quella tarantina già interessata nel passato da importanti interventi di bonifica. Sollecita il Governo a nominare il commissario straordinario previsto dall'articolo 1 con il compito di coordinare gli interventi, lamentando che è trascorso già un mese dall'adozione del decreto-legge e non vi è ancora alcuna indicazione. Auspica, infine, che il soggetto che sarà individuato per rivestire questa importante funzione abbia tutte le competenze necessarie, ma anche tempo sufficiente a seguire in maniera costante e approfondita i processi di bonifica e riqualificazione del territorio.

Manuela LANZARIN (LNP), nell'evincenziare l'assoluta necessità che il diritto alla salute sia tutelato e che le leggi siano rispettate in tutto il Paese, sottolinea come la questione degli stabilimenti dell'ILVA e dell'inquinamento del territorio del comune di Taranto rappresentino certamente un problema per tutta l'Italia, ma devono essere affrontate con la medesima urgenza altre emergenze, come ad esempio quelle dei territori di Porto Marghera e di Casale Monferrato, anch'esse rappresentando un problema per tutta l'Italia. Certamente il Mezzogiorno ha carenze specifiche, ma ciò non di meno tutte le problematiche relative alla bonifica di siti industriali di interesse nazionale necessitano di azioni decise da parte delle istituzioni nazionali e locali. Segnala infatti che ci sono altri territori ai quali non sono destinate risorse specifiche in quanto non rientrano nella categoria dei siti di interesse nazionale, ma che presentano nondimeno gravi problemi di risanamento e riqualificazione ambientale. Passando al contenuto del provvedimento in esame, ritiene che alcune delle risorse destinate ai previsti interventi di bonifica siano state inopportunosamente distratte dalla loro finalità originaria e che, in particolare, sia un errore aver previsto che le risorse destinate al dissesto idrogeologico e i fondi destinati al Protocollo di Kyoto siano in parte utilizzate per il sito di Taranto. Per quanto riguarda la nomina del commissario straordinario, sottolinea l'opportunità

che siano previsti compiti definiti e una precisa scadenza; infine ritiene che il provvedimento in esame non affronti in modo esaustivo la questione della bonifica dei siti industriali che, ribadisce, dovrebbe essere affrontata sistematicamente per tutto il territorio nazionale.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) condivide nel complesso il contenuto del provvedimento in esame. Più in generale, ritiene che vada mantenuta una stretta relazione tra la questione ambientale, la tutela della salute, la produzione industriale. Quella del risanamento ambientale e della riqualificazione del sito di Taranto è in realtà una questione aperta da tanto tempo che, anche grazie alla magistratura, si sta finalmente affrontando con l'urgenza che merita. Ritiene infatti che sia necessario intervenire rapidamente e che non possa più essere tollerata una contraddizione all'interno del delicato rapporto fra salute, lavoro e produzione, a Taranto come in altre realtà del Paese. La questione dirimente è quale politica industriale si vuole attuare nel nostro Paese. In proposito, ritiene necessario mantenere in Italia la produzione dell'acciaio anche al fine di arrestare il pericoloso processo di deindustrializzazione in atto anche in altri settori strategici. Occorre altresì investire sul terreno della produttività e su quello di nuovi paradigmi tecnologici che garantiscano il rispetto dell'ambiente. Nell'affrontare la questione del risanamento ambientale e della riqualificazione di tutta l'area industriale di Taranto occorre avere una chiara visione di insieme.

Andrea LULLI (PD) ritiene strategico mantenere la produzione dell'acciaio in Italia ricordando che l'ILVA di Taranto è la cokeria più grande d'Europa. Sottolinea di essersi formato ad una cultura politica che ha sempre evitato di mettere in contraddizione salute, ambiente e lavoro. Ciò significa che ogni soggetto deve fare al massimo livello la propria parte e che la magistratura ha il dovere di perseguire omissioni e violazioni.

Rileva che il decreto-legge in esame recepisce accordi già fatti a livello locale e

dà risposta a giuste esigenze di risanamento della realtà urbana vicina allo stabilimento dell'ILVA di Taranto. Nel merito, condivide la previsione della figura di un commissario straordinario e sollecita il Governo a nominarlo quanto prima. Ritiene che la partita si giochi su quanto sarà stabilito dalla nuova autorizzazione integrata ambientale, in seguito alla quale la proprietà dovrà manifestare disponibilità ad intervenire per riorganizzare secondo le migliori tecnologie esistenti gli impianti industriali. Ritiene altresì che il Governo debba sostenere fortemente la politica industriale senza fare sconti a chi ha provocato danni ambientali.

Giudica in maniera estremamente negativa la campagna mediatica condotta sulla questione ILVA, ritenendo irresponsabile, da parte di alcune testate di livello nazionale, parlare di 75 mila morti nel territorio di Taranto negli ultimi dieci anni. Se fosse un dato reale, non dovrebbe esserci nessun dubbio a chiudere immediatamente gli stabilimenti. Il direttore generale dell'ARPA Puglia ha dichiarato che a Taranto si verificano circa 1.800 decessi all'anno in complesso (inclusi, quindi, anche gli incidenti stradali, ad esempio) e l'incidenza dei tumori è in linea con i dati registrati nel resto del Paese. Invita, quindi, gli istituti competenti a mettere a disposizione dati oggettivi in base ai quali assumere opportune decisioni politiche. Ritiene indispensabile individuare i soggetti che devono procedere alle bonifiche e, nel rispetto del lavoro svolto dalla magistratura, rivendica alla politica un ruolo decisionale nelle scelte della politica industriale volto alla tutela della salute dei cittadini e alla salvaguardia dell'occupazione.

Stefania PRESTIGIACOMO (Pdl) condivide pienamente le considerazioni svolte dall'onorevole Lulli sulla campagna mediatica che ha fortemente danneggiato la città di Taranto e tutto il sistema-Paese. Nell'esprimere apprezzamento per l'operato del Governo, non può esimersi dallo stigmatizzare con rammarico le dichiarazioni di alcuni esponenti politici di questo

Parlamento che riproducono le parole chiave della campagna dei media già ricordata. Esprime perplessità sulla congruità delle risorse finanziarie stanziata per gli interventi di bonifica, alcune delle quali distratte da importanti finalità di competenza del Ministero dell'ambiente (quali l'attuazione del Protocollo di Kyoto e gli interventi per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico). Non si associa al diffuso ringraziamento rivolto alla magistratura, che è intervenuta su una questione affrontata già dal precedente Governo nell'ambito procedimento di rilascio dell'AIA (i cui effetti sono stati anche una forte riduzione dell'inquinamento dalla diossina) e che l'attuale Governo stava riaprendo. Stigmatizza al contrario le forti divisioni che sono emerse nell'ambito degli uffici della magistratura e ribadisce il carattere fortemente irresponsabile della campagna di disinformazione riguardante anche gli investimenti operati da parte delle industrie private. Condivide senz'altro quanto affermato da alcuni colleghi circa la necessità di una politica industriale seria che preveda strumenti adeguati al fine di obbligare le industrie a rispettare la normativa nazionale ed europea. Non crede che la nuova autorizzazione integrata ambientale potrà prevedere molte altre prescrizioni rispetto a quelle già definite nella precedente procedura che è intervenuta sulla base dei parametri allora vigenti. Giudica cruciale il tema delle bonifiche e a tale riguardo ritiene opportuno chiarire in modo inequivocabile il ruolo dello Stato e delle industrie private che hanno operato nei siti oggi dichiarati di interesse nazionale. Certamente le decisioni di politica industriale devono fare i conti con risorse del tutto inadeguate e con il fatto che molti altri territori oltre il Mezzogiorno meritano interventi urgenti di riqualificazione ambientale, alcuni dei quali sono stati effettuati, ma c'è certamente ancora molto da fare. Auspica infine che il Governo sia disponibile a modificare il quadro delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi previsti nel decreto in esame, cosicché non vengano distratte

dalle finalità originarie le risorse di competenza del Ministero dell'ambiente. A tale ultimo riguardo, chiede al Governo di chiarire, in particolare, a quali regioni appartengono le risorse destinate alla difesa del suolo che si vorrebbero utilizzare per le finalità del provvedimento in esame.

Raffaella MARIANI (PD) fa notare come il decreto-legge in esame costituisca solo il primo passo verso la soluzione della situazione dell'ILVA di Taranto, considerato che il cuore del problema non potrà che essere affrontato nella nuova autorizzazione integrata ambientale, che dovrà inevitabilmente insistere sull'uso delle nuove tecnologie per la sostenibilità ambientale. Fa poi notare come il tema delle bonifiche sia un tema importante e come la Commissione abbia sempre espresso perplessità sulla dismissione dei 3 miliardi di euro per le bonifiche, considerato che non è affatto giusto lasciare tale onere solo in capo alle imprese. A tale riguardo, fa notare come nel nostro Paese, a fronte di bonifiche avviate, vi siano ancora numerosi siti da bonificare, previa perimetrazione. Aggiunge che occorre comunque mettere in condizione gli enti locali di procedere nei controlli a tutela dell'ambiente. Dichiarandosi favorevole alla nomina di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi previsti nel Protocollo del 26 luglio scorso, fa notare come sia altrettanto importante concentrare l'attenzione sui controlli ambientali e quindi sul sistema delle agenzie preposte essenzialmente a tale compito. Esprime, infine, perplessità sull'utilizzo per la riqualificazione ambientale del territorio della città di Taranto delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, che molto più opportunamente andrebbero lasciate per interventi contro il dissesto idrogeologico. A tale riguardo, fa notare come nella Regione Toscana si sia assistito ad un aumento delle accise, con oneri pertanto a carico dei singoli cittadini e delle imprese, per fronteggiare i danni prodotti da calamità naturali,

determinando così una situazione di iniquità che non è affatto sostenibile.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, nel ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito fin qui svolto, ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni che chiariscano la portata del provvedimento che le Commissioni riunite si accingono ad esaminare. Il decreto-legge in esame affronta una situazione di carattere emergenziale in un contesto di particolare difficoltà economica del Paese. Come è già stato evidenziato da alcuni colleghi, il commissario straordinario deve essere tempestivamente nominato e avere senza dubbio compiti precisi e definiti nel tempo; più in generale, occorre tener presente che il provvedimento non interviene sulle fonti di inquinamento del territorio di Taranto che sono rappresentate dagli impianti delle industrie ivi localizzate, né in particolare sull'ILVA. Su tali questioni è destinata ad incidere la nuova AIA che verrà rilasciata, certamente entro il 15 ottobre prossimo, sulla base delle nuove norme emanate dalla Commissione europea e delle ulteriori indicazioni che il Governo riterrà di includere. Occorre inoltre chiarire che l'area industriale di Taranto non è solo quella coperta dagli stabilimenti ILVA, ma è costituita dalla raffineria di ENI, dal cementificio della Cementir, dall'area industriale della difesa, dalle aziende cosiddette « ex Seveso » nonché da un porto *hub* e da un porto industriale. Ciò occorre tenere presente in quanto gli interventi di risanamento e di riqualificazione ambientale devono riguardare tutta la citata area industriale in un percorso di medio e lungo periodo in cui gli ingenti oneri devono certamente essere posti a carico delle industrie private. In questo quadro, auspica che il Governo riesca, attraverso le procedure in corso, a definire con chiarezza un modello di metodologia da seguire in situazioni analoghe, affinché non si ripropongano vicende problematiche come quella in corso, ben sapendo che gli oneri di bonifica e di riqualificazione non

possono essere a carico del bilancio pubblico.

Agostino GHIGLIA (PdL) *relatore per la VIII Commissione* nel fare presente come il decreto-legge in esame richiami temi di particolare importanza che vanno però oltre l'oggetto specifico che ha determinato l'urgenza del provvedimento, sottolinea come tale decreto intenda fornire un segnale, considerato che la soluzione del problema dell'ILVA di Taranto non può e non deve spettare solo allo Stato. Conclude, invitando il Governo a valutare attentamente la questione dell'uso, ai fini della riqualificazione e del risanamento ambientale del territorio della città di Taranto, dei 20 milioni di euro disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente che andrebbero più opportunamente lasciati alla loro destinazione originaria, e quindi agli interventi per la difesa del suolo.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENZI esprime apprezzamento per la discussione proficua svoltasi nella seduta odierna che conferma uno spirito di cooperazione interistituzionale già sperimentato in altre sedi territoriali nelle scorse settimane. Condivide l'intervento dell'onorevole Marantelli che ha richiamato il carattere nazionale degli stabilimenti dell'ILVA di Taranto in cui si produce circa il 40 per cento dell'acciaio italiano alimentando una complessa filiera di altri siti siderurgici italiani. Se dovesse venire meno questa realtà industriale le conseguenze sarebbero pesantissime per tutta l'economia italiana. Sottolinea che, in questo momento, è prioritario risolvere gli aspetti connessi alla bonifica del territorio e alla tutela della salute, come messo in luce dall'intervento della magistratura che ha accelerato azioni già intraprese dal Governo in questo senso. Taranto può rappresentare un'occasione per individuare soluzioni da applicare anche ad altre realtà industriali del Paese.

Con riferimento alle osservazioni sollevate in merito alle risorse per cui sarebbe richiesto un modesto contributo ai privati,

mentre non è previsto alcun contributo da parte dell'ILVA, chiarisce che l'ambito del decreto-legge in esame è limitato allo stanziamento di risorse pubbliche finalizzate a processi di bonifica e riqualificazione del territorio che preludono al coinvolgimento dei privati, i quali saranno interessati da successivi interventi. Per quanto riguarda la riqualificazione industriale prevista dal Protocollo dello scorso mese di luglio, le risorse individuate rappresenteranno un volano per una parte più rilevante di risorse private da mobilitare sul territorio.

Con riferimento all'intervento dell'onorevole Zamparutti che ha lamentato che solo un'esigua parte delle risorse è attribuita alle bonifiche, sottolinea che 119 milioni di euro sono destinati a questo scopo, mentre circa 80 milioni di euro saranno utilizzati per la bonifica dell'area portuale. In questo senso, la riqualificazione del porto darà un contributo determinante anche alla crescita delle attività produttive nell'area di Taranto.

Rileva che un'altra questione importante emersa nei vari interventi riguarda il contributo che dovrà essere messo a disposizione dall'ILVA per la bonifica. Ricorda che nell'incontro svoltosi a Taranto lo scorso 17 agosto la proprietà ha mostrato la disponibilità di integrare con 146 milioni di euro le risorse per l'AIA dell'agosto 2011, mentre risorse aggiuntive dovranno ovviamente essere messe a disposizione in seguito alla nuova autorizzazione integrata ambientale che sarà definita entro il corrente mese di settembre.

Condivide i rilievi critici relativi al ritardo della nomina del commissario straordinario ed assicura che si dovrebbe procedere nei prossimi giorni all'individuazione di questa figura.

Con riferimento alla nuova AIA, ricorda che la sentenza del TAR sul ricorso dell'azienda aveva stabilito che alcune delle prescrizioni dell'AIA del 2011 fossero troppo stringenti. Il Ministero dell'ambiente ha provveduto nel marzo 2012 ad avviare la procedura della nuova AIA e nel frattempo l'atteggiamento dell'ILVA è decisamente cambiato: l'azienda è attualmente molto collaborativa nel dare infor-

mazioni e il gruppo di lavoro sta operando *in loco* per mettere a punto la nuova AIA che recepirà le BAT più sfidanti anticipando di tre anni il termine fissato a livello europeo nel 2016. Ciò al fine di affrontare il nodo posto dall'esigenza di una continuità della produzione siderurgica che deve essere compatibile con gli obiettivi della salute e dell'occupazione. In questo senso, l'Italia potrà rappresentare un esempio di *best practice* a livello europeo.

Rispondendo all'onorevole Mariani, sottolinea che è ferma intenzione del Governo coinvolgere le imprese nelle operazioni di bonifica. Per quanto riguarda le questioni relative al ricorso ai Fondi del Protocollo di Kyoto e della difesa del suolo, sollevate in particolare dall'onorevole Prestigiacomo e dal relatore Ghiglia, osserva che l'urgenza dell'intervento ha implicato un utilizzo di risorse immediatamente disponibili. Garantisce che in prossimi provvedimenti saranno individuate ulteriori risorse e invita i deputati a presentare ordini del giorno che escludano il ricorso a fondi destinati alla tutela dell'ambiente e del suolo per operazioni di bonifica, che si impegna sin d'ora ad accettare. Assicura, infine, che renderà conto alle Commissioni sulle prescrizioni che saranno stabilite nella nuova AIA.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, considerato che i deputati di tutti i gruppi hanno espresso perplessità sull'utilizzo dei Fondi del Protocollo di Kyoto e della difesa del suolo, sollecita il Governo a prevedere sin d'ora una diversa copertura per la bonifica dell'area di Taranto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

tosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 19.

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono state presentate quaranta proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

In particolare, nella recente sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è altresì stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4 e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Da ultimo, il 23 febbraio scorso, il Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da

parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ».

Pertanto, alla luce di quanto testé detto, i presidenti non possono che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulla materia già oggetto del decreto-legge in esame, ovvero il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, o che siano strettamente connesse o consequenziali alla stessa.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Lanzarin 1.21, limitatamente alla seconda parte; l'emendamento sopprime il comma 3 dell'articolo 1 e destina le risorse rivenienti da tale soppressione all'attuazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico nelle regioni del nord Italia;

Togni 1.6, nonché gli analoghi Torazzi 1.7 e 1.8, Lanzarin 1.11, Fava 1.12, Torazzi 1.13 e Lanzarin 1.14 che destinano le risorse del citato comma 3 dell'articolo 1, anziché all'attuazione del Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 concernente la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione di Taranto, ad interventi di bonifica di altri siti, quali Pitelli (La Spezia), dei fiumi Lambro e Olona, delle grandi città del bacino del Po, di Fidenza, dei Laghi di Mantova e polo chimico, di altre aree in situazioni di crisi aziendale incluse in accordi di programma quadro, e di Porto Marghera;

Mariani 2.1, che destina una quota delle risorse dei PON per interventi nei siti di interesse nazionale ricadenti nelle regioni dell'obiettivo convergenza;

Cosenza 2.01, che introduce un articolo 2-*bis* concernente la bonifica dei siti industriali inquinanti presenti nelle aree costiere;

Lanzarin 2.02, che introduce un articolo 2-*bis* concernente la bonifica e la riqualificazione del SIN di Fidenza e analogo Fava 2.03 riguardante la messa in sicurezza e la bonifica del SIN Laghi di Mantova e polo chimico;

Alessandri 2.04, che introduce un articolo 2-*bis* recante modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2010 concernenti la definizione dei livelli massimi di benzo(a)pirene in alcune aree urbane.

Alberto TORAZZI (LNP), nella consapevolezza che molte proposte emendative presentate dal proprio gruppo presentano profili problematici e sono state pertanto dichiarate inammissibili, intende tuttavia sottolineare che molte altre zone italiane, in particolare al Nord, presentano notevoli rischi ambientali e per la salute pubblica. Lamenta che con il decreto-legge in esame si sono stanziati risorse solo per l'area di Taranto con un'evidente scelta discriminatoria nei confronti di altre realtà ita-

liane, ubicate soprattutto al Nord, che non hanno ricevuto finanziamenti pubblici per la bonifica dei loro territori.

Giovanni FAVA (LNP) giudica intollerabile la dichiarazione di inammissibilità di numerose proposte emendative presentate dal proprio gruppo. Ritiene che non si possa accettare passivamente una scelta evidentemente discriminatoria nei confronti delle regioni italiane settentrionali che, in situazioni analoghe a quella di Taranto, non hanno ricevuto alcuna forma finanziamento statale per procedere alle bonifiche. Preannuncia, pertanto che il proprio gruppo ricorrerà a tutti gli strumenti regolamentari disponibili per opporsi alla conversione in legge del decreto in esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini e C. 5295 Papa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
INTERROGAZIONI:	
5-06709 Bernardini: Sulla situazione del carcere di massima sicurezza di Paliano, Frosinone ..	20
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	21
5-06710 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Trani	20
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	23
AVVERTENZA	20

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 agosto 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nel rilevare che oggi riprende dell'esame del disegno di legge C. 5019 del Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e delle abbinata proposte di legge, ricorda che in Commissione si è già pervenuti all'intesa di chiedere all'Assemblea di stralciare la parte relativa alla materia della depenalizzazione ritenendo necessario procedere ad ulteriori approfondimenti che finirebbero per rallentare l'esame del disegno di legge nel suo complesso e quindi l'adozione delle disposizioni relative alle altre materie oggetto del medesimo. Proprio in relazione a queste ulteriori materie, ricorda che i relatori, onorevoli Costa e Ferranti, hanno dichiarato di essere al lavoro su delle ipotesi di proposte di un nuovo testo del disegno di

legge, verificando la possibilità di trasformare le deleghe su tali materie in disposizioni direttamente precettive.

Ritornando ad un eventuale stralcio delle parti del testo relative alla depenalizzazione, fa presente che, qualora si ritenesse di procedere in tal senso, occorrerà conferire previamente alle predette parti quella autonomia necessaria affinché possano poi essere trasformate in un nuovo progetto di legge. Ciò sarà possibile solo attraverso l'adozione, come testo base, di un nuovo testo del disegno di legge C. 5019 del Governo, nel quale la parte sulla depenalizzazione sia autonoma.

In questa ottica l'adozione del testo base avrebbe una valenza sostanzialmente procedurale, essendo finalizzata unicamente ad una richiesta di stralcio che altrimenti non potrebbe essere presentata. Si tratterebbe, infatti, di ricondurre all'articolo 2, relativo ai principi e criteri direttivi in materia di depenalizzazione, tutte le altre disposizioni del testo relative all'esercizio della delega che nel disegno di legge sono state inserite negli articoli 6 e 7, quali parti comuni a tutte le deleghe previste dal medesimo.

Chiede, quindi, ai relatori se ritengano di procedere immediatamente alla presentazione di una proposta di testo base finalizzata unicamente alla richiesta di stralcio ovvero se ritengano più opportuno presentare una proposta di nuovo testo del disegno di legge del Governo che, da un lato, consenta di stralciare la parte relativa alla depenalizzazione e, dall'altro, intervenga anche sulle altre disposizioni del disegno di legge, secondo quanto preannunciato.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, dichiara che il lavoro di approfondimento dei relatori sul testo del Governo, al quale ha appena fatto riferimento la Presidenza, non si è ancora concluso rimanendo alcune questioni estremamente complesse ancora da risolvere. Una volta concluso tale lavoro si dovrà poi verificare quale sia la posizione del Governo sulle soluzioni eventualmente individuate. Solo allora, avendo un quadro completo delle diverse

posizioni, si potrà procedere allo stralcio delle parti relative alla depenalizzazione.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene affrettato procedere allo stralcio di disposizioni relative ad un disegno di legge del Governo senza che il Ministro della Giustizia esprima il suo parere in merito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda all'onorevole Palomba che nella seduta del 5 giugno scorso è intervenuto in Commissione il Ministro della giustizia proprio per rappresentare alla Commissione l'intenzione del Governo di non insistere sulla parte del disegno di legge relativo alla depenalizzazione dei reati minori al fine di evitare che l'esame di tale parte possa rallentare l'*iter* legislativo dell'intero provvedimento ed in particolare l'approvazione di disposizioni particolarmente urgenti, considerata l'emergenza carceraria, quali quelle relative alla messa alla prova nonché alle misure alternative al carcere. In tale occasione il Ministro si è dichiarato favorevole allo stralcio della parte relativa alla depenalizzazione.

Prendendo atto di quanto appena dichiarato da uno dei relatori, avverte che la questione dello stralcio sarà valutata in una prossima seduta.

Dà la parola all'onorevole Ferranti, correlatore del provvedimento, che ha chiesto di intervenire sul merito del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, dichiara di intervenire per dare conto alla Commissione delle questioni affrontate al fine di individuare insieme al correlatore, onorevole Costa, delle discipline processuali direttamente precettive in merito alle materie della messa alla prova e della contumacia. Precisa che si tratta di considerazioni del tutto personali che sono ancora oggetto di confronto con il correlatore, ma che ritiene utile rappresentare alla Commissione anche al fine di poter cogliere l'orientamento della stessa in merito.

Si sofferma, in particolare, sulla disciplina della messa alla prova riservandosi di intervenire domani sulla contumacia.

In primo luogo, rileva che tanto dal testo del Governo che dai progetti di legge abbinati, tra i quali richiama il disegno di legge del Governo C. 3291-*ter* presentato dal Ministro pro tempore Alfano e le proposte di legge C. 879 Pecorella e C. 4824 Ferranti, nonché dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva effettuata, possano ricavarsi elementi utili per predisporre un testo direttamente modificativo del codice penale e del codice di procedura penale.

In primo luogo si potrebbe introdurre nel codice penale l'articolo 168-*bis*, volto a prevedere in via generale l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato.

In tale articolo si potrebbe stabilire che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

Si potrebbe poi precisare il contenuto dell'istituto, prevedendo che la messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, potendo inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

In tale ambito si dovrebbe sancire in che cosa consisterebbe il lavoro di pubblica utilità, prevedendo che esso si tradurrebbe in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Sarebbe opportuno prevedere anche che la prestazione deve essere svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e che la sua durata giornaliera non possa superare le otto ore.

Ritiene importante inoltre precisare, affinché l'istituto non sia strumentalizzato, prevedere che la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non possa essere concessa più di due volte né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

In un ulteriore articolo del codice penale dovrebbero essere disciplinati gli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e che l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede senza pregiudicare l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Sempre con la finalità di evitare facili strumentalizzazioni dell'istituto, si dovrebbe inoltre stabilire la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova sia in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte sia in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca il giudice dovrebbe fissare apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Un principio fondamentale che dovrebbe essere sancito è quello secondo cui in caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta. Il fatto che il destinatario della sospensione abbia subito la revoca della medesima è un fatto che di per sé dimostra, anche per il futuro, di non essere un soggetto meritevole di misure che comunque rappresentano un beneficio.

Nel codice di procedura penale dovrebbero essere inserite che norme che disciplinano le modalità di applicazione dell'istituto.

In primo luogo si potrebbe prevedere l'articolo 464-*bis* nel quale si prevede che nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del

codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

La richiesta dovrebbe essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta dovrebbe essere formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto la richiesta deve essere presentata con l'atto di opposizione.

La volontà dell'imputato deve essere espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

Ritiene estremamente importante il ruolo da affidare all'Ufficio di esecuzione penale esterna affinché possa essere assicurata una efficace applicazione dell'istituto. In particolare, si dovrebbe stabilire che all'istanza dell'imputato sia allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna. Tale allegato dovrebbe prevedere necessariamente: le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario; le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine dovrebbero essere considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione dovrebbe essere richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice potrebbe acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Dovrà essere disciplinata l'ipotesi di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, prevedendo che nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissi con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto unitamente alla formulazione della imputazione. Il pubblico ministero in caso di dissenso deve enunciare le ragioni. In tal caso l'imputato dovrebbe poter rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

Sarebbe poi necessario disciplinare il provvedimento del giudice e gli effetti della pronuncia, prevedendo che il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decida con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si dovrebbe prevedere che il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, possa disporre la comparizione dell'imputato.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dovrebbe essere disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il giudice dovrebbe poter integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Si dovrebbe comunque precisare che le ulteriori prestazioni non possano essere disposte senza il consenso dell'imputato.

Il procedimento non dovrebbe essere sospeso per un periodo: superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria; superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova devono poter ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa.

Si dovrebbe inoltre disciplinare l'esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento prevedendo che il giudice debba stabilire il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti. Tale termine dovrebbe poter essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice potrebbe altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, dovrebbe poter modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Si dovrebbe inoltre prevedere che durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ed eventualmente quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dovrà dichiarare con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, riterrà che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine dovrà essere acquisita la relazione conclusiva dell'Ufficio di esecuzione penale esterna che aveva preso in carico l'imputato.

In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non dovranno essere considerate utilizzabili.

Si dovrà poi disciplinare il computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, prevedendo che il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, debba detrarre un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova dovrebbero essere equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

Sarebbe poi opportuno introdurre un apposito dell'articolo nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, disciplinando l'attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova. In tale norma si dovrebbe stabilire che le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

A tali fini l'imputato dovrebbe rivolgere richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato depositerebbe gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

L'ufficio, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, dovrà verificare l'utilità e la praticabilità del programma di

trattamento proposto dall'imputato integrandolo o rettificandolo, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmetterà quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio dovrebbe riferire specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma deve essere integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Quando sia disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio dovrà informare il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio dovrebbe trasmettere al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima. Le relazioni periodiche e quella finale dell'Ufficio dell'Esecuzione penale dovrebbero essere depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la questione di fondo sia rappresentata dalla scelta dello strumento normativo da adottare, ritenendo preferibile la delega legislativa piuttosto che una disciplina articolata e direttamente applicabile.

Sottolinea infatti come la sospensione del procedimento per messa alla prova sia un istituto particolarmente complesso, che richiede adeguati tempi di studio e rifles-

sione, anche sotto il profilo sistematico, per i riflessi che potrebbe produrre su altri istituti e che dovranno essere adeguatamente approfonditi. Ulteriore complicazione è data dal fatto che l'esperienza maturata nell'ambito del diritto minorile solo in minima parte può essere considerata come un parametro di riferimento, trattandosi di un istituto sostanzialmente diverso e sviluppatosi in un contesto sostanzialmente diverso. Occorre inoltre approfondire con attenzione il rapporto tra sospensione del procedimento per messa alla prova e l'azione civile: ritiene quindi preferibile che il Parlamento fissi i principi e criteri direttivi e rimettendo al Governo le ulteriori valutazioni circa la scelta tra le molteplici possibili soluzioni. Analogo discorso appare valido per delineare la posizione della parte civile che, anche in considerazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria, non sembra poter essere estromessa dalla partecipazione ad un procedimento che determina l'estinzione del reato. Manifesta inoltre forti perplessità sull'opportunità di configurare l'istituto quale istanza reiterabile.

Ritiene necessario approfondire l'aspetto dei presupposti, eventualmente integrandoli al fine di configurare l'istituto come applicabile quando vi sia il rischio della concreta applicazione della pena detentiva. Il che presuppone anche il coordinamento con l'istituto della sospensione condizionale della pena. Occorre altresì valutare la disciplina da prevedere per il caso in cui il reato per cui sia applicabile l'istituto in questione sia collegato ad altri reati di maggiore gravità e chiarire quale rilievo assuma un eventuale precedente reato estinto.

Quanto alle prescrizioni, ritiene che il percorso della messa alla prova non debba essere caratterizzato da un eccesso di discrezionalità ma basarsi essenzialmente su criteri oggettivi. Occorre in particolare fare in modo che l'istituto sia applicabile su tutto il territorio ed in modo uniforme. Sottolinea infatti come non esista una disciplina che uniformi le prestazioni di lavoro di pubblica utilità in tutte le amministrazioni. Alcune si sono

organizzate e, in questo caso, si pone il problema dell'obbligo di assicurazione. Altre non sono in grado di affrontare i relativi oneri.

In ogni caso, ritiene che le pene sostitutive debbano essere sempre richieste dall'imputato, che la procedura della sospensione del procedimento per messa alla prova non possa essere attivata nel corso delle indagini preliminari e debba essere gestita dal giudice, preferibilmente dal giudice che ha in carico il procedimento penale.

Nel disciplinare l'istituto della messa alla prova dovranno essere fatte delle scelte dal legislatore che dovranno tener conto di quelle fatte in merito ad un istituto diverso quale è il patteggiamento, ma che in alcuni elementi presenta punti di contatto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Contino, soprattutto per quanto concerne la necessità di evitare disegualanze con il patteggiamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini e C. 5295 Papa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, invita la Commissione ad entrare quanto prima nel merito delle diverse questioni relative alla riforma della disciplina delle misure cautelari personali affinché possano enuclearsi dei punti comuni sui quali iniziare a lavorare.

Si dichiara profondamente dispiaciuta per le ingiuste ed inesatte affermazioni rilasciate agli organi di informazione dal-

l'onorevole Alfonso Papa il 13 agosto scorso, quando ha affermato che il Presidente della Commissione Giustizia avrebbe mostrato sino ad allora un'inerzia totale non muovendo un dito per la calendarizzazione della proposta di legge C. 5295 da lui presentata. Si tratta di accuse ingiuste che si basano su inesattezze nelle quali l'onorevole Papa non sarebbe caduto qualora, pur non essendo componente della Commissione Giustizia, avesse partecipato alle sedute nelle quali le proposte di legge in materia di misure cautelari, compresa quella presentata dallo stesso onorevole Papa, erano state inserite all'ordine del giorno della Commissione. La stessa scelta da lei fatta di svolgere il ruolo di relatore in merito alle predette proposte di legge sta a significare quanto consideri importante la questione della riforma delle misure cautelari, comportando peraltro una ulteriore assunzione di responsabilità in merito all'esito della approvazione di un testo che serva a mantenere l'istituto da riformare nei margini della costituzione.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che possa essere necessario svolgere poche ma mirate audizioni al fine di approfondire alcuni degli aspetti più delicati della disciplina delle misure cautelari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per

la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 16.05.

5-06709 Bernardini: Sulla situazione del carcere di massima sicurezza di Paliano, Frosinone.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, rileva in primo luogo come il Governo ammetta tutte le criticità evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo ed esprime l'auspicio che vengano superate nel più breve tempo possibile, con particolare riferimento all'impianto di videosorveglianza. Osserva peraltro come il Governo continui a fornire risposte insoddisfacenti sulla carenza di personale di polizia penitenziaria, che si trova a lavorare in condizione di sempre maggiore disagio e sofferenza.

5-06710 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Trani.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, dopo avere osservato come nella risposta il Governo dichiara che il detenuto in questione è morto per cause naturali, ritiene

che dalla medesima risposta non emerga con chiarezza in qual misura possa essere considerata naturale la morte di un ragazzo che, affetto da una grave patologia, continuava a deperire, chiedeva aiuto e non veniva creduto. Risulta quindi evidente l'inadeguatezza e l'inefficacia delle misure adottate. Ribadisce inoltre come, contrariamente a quanto più volte affermato dal Governo, la legge n. 199 del 2010, come recentemente modificata, non consentirà affatto di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giamanco.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06709 Bernardini: Sulla situazione del carcere di massima sicurezza di Paliano, Frosinone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle segnalate difficoltà in cui versa l'Istituto penitenziario di Paliano – premesso che tale istituto riveste un importante ruolo nella delicata gestione dei detenuti collaboratori di giustizia, trovandosi altresì in posizione geografica ben adeguata alle esigenze di sicurezza della struttura e della popolazione ivi detenuta – si rappresenta quanto segue:

Riguardo all'affermazione secondo cui « il sistema di videoconferenza è fuori uso, il che non permette ai pentiti di testimoniare senza andare in tribunale... » si osserva che la Direzione dell'istituto ha ottenuto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il finanziamento per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione dei locali destinati al reparto videoconferenze. In data 2 luglio 2012 è avvenuta la consegna dei lavori alla ditta che ha ottenuto l'aggiudicazione dei lavori, che avranno termine entro il 30 settembre prossimo venturo. Si auspica che in tempi brevi possano essere completate le procedure per la fornitura degli arredi e delle strumentazioni tecniche necessari all'avvio del servizio.

Relativamente alla circostanza che « la videosorveglianza è funzionante solo nella sala colloqui e nel refettorio ... » si osserva che la Casa di Reclusione di Paliano è ospitata in una fortezza militare del 1500. Proprio in virtù della sua prima destinazione d'uso essa dunque presenta fortificazioni che la rendono praticamente inaccessibile. Tutti gli ambienti detentivi sono inclusi rispetto all'esterno ed alla seconda cinta muraria. Non è attivo un

impianto di videosorveglianza ma esistono delle telecamere posizionate in alcune zone dell'intercinta. La locale Direzione, avvalendosi di un gruppo di lavoro composto da dipendenti qualificati, ha programmato alcuni interventi che mirano a strutturare un sistema di video sorveglianza in economia per l'interno dell'istituto e per il perimetro esterno all'edificio. Questo progetto è stato portato avanti da febbraio sino ad oggi per la parte riguardante l'interno dell'istituto. Grazie alla disponibilità e alla professionalità dei componenti del gruppo di lavoro, ed in particolare del tecnico elettricista, è stata completata ed è funzionante la videosorveglianza nella zona di piazza d'Armi, sui corridoi e nelle zone d'accesso delle sezioni detentive, sul cortile d'accesso alle sale colloqui, nella sezione destinata ad ospitare i detenuti in articolo 21 O.P. e nei locali adibiti ad aule scolastiche e biblioteca.

I monitors di controllo sono stati posizionati presso la portineria e presso la piazza d'Armi. È in fase di completamento l'installazione di una apparecchiatura presso la portineria per la gestione delle telecamere già installate e per il controllo delle porte d'ingresso della stessa portineria. È in fase di realizzazione la videosorveglianza presso la seconda sezione. È stata inoltre creata ed è funzionante una rete locale LAN per la connessione delle apparecchiature DVR e di un personal computer per la visualizzazione e la gestione delle immagini riprese da ogni singola telecamera.

Tutti i lavori fino ad oggi realizzati sono stati eseguiti in economia.

Riguardo alla segnalata « carenza di circa venti agenti di Polizia Penitenziaria ... » si osserva che – analogamente alla gran parte degli istituti penitenziari del Paese – anche l'istituto di Paliano risente della oggettiva insufficienza di organico, carente di circa 6.000 unità. Al riguardo preme evidenziare che per l'anno in corso la legge di bilancio ha previsto uno stanziamento di 41 milioni di euro sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della Giustizia – C. d. R. Amministrazione penitenziaria – da destinare all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2010, n. 199. Tale disponibilità finanziaria consentirà di dare corso all'assunzione di un contingente aggiuntivo di circa 1.080 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti. Per quanto riguarda, poi, il dato giornalistico circa il lavoro di portineria prestato dal direttore, si osserva che esso non trova alcun riscontro nelle informazioni assunte da questa Amministrazione, potendosi invece riferire alla sua assidua presenza nell'istituto a quotidiano supporto di tutto il personale ivi operante. In ogni caso, le esigenze dell'istituto di Paliano saranno prese in considerazione, compatibilmente con le analoghe esigenze di altri istituti penitenziari, quando saranno disponibili le unità di agenti che stanno frequentando il 165° corso di formazione, di durata semestrale, il cui termine è previsto per la fine dell'anno in corso.

Infine, relativamente alla segnalata circostanza per la quale « mancano le risorse economiche per finanziare le attività di recupero dei detenuti atteso che, ad

esempio gli attrezzi e gli ingredienti del corso di cucina li paga direttamente la direttrice di tasca sua ... » – si osserva che la particolare tipologia di detenuti ospitati a Paliano, rappresentata da collaboratori di giustizia, non consente di poter ricorrere a forme di affidamento a terzi delle attività lavorative. Ciononostante, la particolare sensibilità degli enti territoriali – Regione, Provincia e Comune – ha reso possibile la realizzazione dei numerosi corsi di formazione attivati presso l'istituto, che però hanno avuto per forza di cose una durata limitata nel tempo. Il caso riportato nell'articolo giornalistico si riferisce al Corso di pasticceria. Nel 2010 la Confartigianato di Frosinone si propose per l'attivazione del corso e per la creazione di un laboratorio. La direzione si prodigò per l'individuazione dei locali e per l'adeguamento degli stessi agli standard previsti per questo tipo di lavorazione. La Confartigianato donò un forno, una lievitatrice ed altri attrezzi; dopo di che, non avendo trovato finanziamenti per avviare il corso, dopo solo due lezioni lasciò incompiuta l'attività di formazione. Le aspettative disattese dei detenuti indussero dunque la direttrice, unitamente ad altri operatori penitenziari e ad alcuni ristoratori della zona, a fornire volontariamente alcuni prodotti e attrezzi necessari per completare il piccolo laboratorio e renderlo così fruibile a quei detenuti che avevano in passato frequentato un corso simile. Di recente, poi, l'ENAIP – nell'ambito dei fondi destinati alle regioni per la formazione delle persone svantaggiate – ha assunto l'onere di gestire il corso in questione, che dunque ha avuto inizio prima dell'estate.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06710 Bernardini: Sul decesso
di un detenuto nel carcere di Trani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta di notizie in ordine al decesso del detenuto Gregorio Durante, avvenuto presso la Casa Circondariale di Trani il 31 dicembre dello scorso anno, si rappresenta quanto segue.

Risulta che il detenuto in questione, verso le ore 5.50 del giorno sopra indicato, veniva colto da improvviso malore all'interno della propria camera sita nel reparto infermeria dell'Istituto.

Egli veniva immediatamente soccorso dal personale di polizia penitenziaria e dal medico di guardia che – unitamente al personale del 118 nel frattempo sopraggiunto dopo aver praticato le manovre rianimatorie di rito – ne constatava tuttavia il decesso per « arresto cardiocircolatorio irreversibile ».

Il Durante, detenuto dal 7 novembre 2009, era affetto da postumi di encefalite virale e per questo sottoposto a terapia preventiva antiepilettica; da ultimo era stato affetto dal cosiddetto morbo di Dupujtren.

Nell'ultimo periodo il Durante aveva manifestato, come certificato dal medico dell'Istituto, « crisi di agitazione psicomotoria con spunti di etero aggressività ».

Alla luce di tale diagnosi, il 10 dicembre veniva ricoverato presso il reparto psichiatrico dell'ospedale civile di Bisceglie, da cui veniva dimesso il successivo 13 dicembre con la diagnosi di « stato ansioso reattivo, epilessia post encefalitica ed indicazione di terapia farmacologica ».

Il 14 dicembre 2011 il detenuto veniva sottoposto alla sanzione disciplinare dell'isolamento all'aperto per giorni tre. Ciò in conseguenza del suo atteggiamento aggressivo (aveva arrecato danni alla camera

dell'ospedale ove era stato ricoverato) e non – come riportato nell'atto di sindacato ispettivo – perché si era ritenuto che egli avesse simulato una malattia.

La sanzione applicata consisteva poi nella sola fruizione del passeggio senza la compagnia degli altri detenuti, e non già in quella della esclusione da ogni attività in comune.

Negli ultimi tempi al detenuto era stata data la disponibilità di una sedia a rotelle per consentirgli di raggiungere la sala colloqui senza affaticarsi, poiché dal 19 dicembre egli non si alimentava in maniera regolare; dal 23 dicembre gli era stato altresì assegnato un piantone per un'ora al giorno.

In data 21 dicembre il Tribunale di Sorveglianza, costantemente informato dello stato di salute del Durante dalla direzione dell'istituto, disponeva che lo stesso venisse trasferito con urgenza presso un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo di osservazione di trenta giorni.

Il giorno seguente, a causa di crisi di agitazione psicomotoria, il Durante veniva nuovamente ricoverato presso il citato ospedale, dal quale veniva dimesso in giornata con la medesima diagnosi del primo ricovero.

Il 23 dicembre la competente Direzione Generale di questo Dipartimento designava la sezione « osservandi » della Casa Circondariale di Napoli quale istituto idoneo alla osservazione del detenuto. Il 29 dicembre l'istituto penitenziario designato faceva presente la indisponibilità di posti letto nella sezione dedicata, riservandosi di dare

immediata comunicazione al mutare delle condizioni di ricettività della struttura.

Due giorni dopo il detenuto decedeva.

Dalle risultanze dell'attività ispettiva svolta per verificare le cause e le modalità dell'accaduto, allo stato degli accertamenti non sono emerse irregolarità negli interventi amministrativi posti in essere dalla Direzione penitenziaria.

Sul versante degli accertamenti giudiziari, invece, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, con nota n. 4/2012 del 22/3/2012, ha comunicato che a seguito del decesso del detenuto e dell'esposto presentato dai familiari circa eventuali responsabilità penali per omicidio colposo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha disposto l'autopsia sul cadavere del Durante, inviando le rituali informazioni di garanzia a quattordici indagati, nonché il sequestro di tutta la documentazione medica.

Per quanto concerne gli esiti della consulenza tecnica depositata dei medici legali nominati dall'A.G., si è in attesa di ricevere aggiornamenti da parte della Procura di Trani, che è stata recentemente sollecitata in merito.

Quanto, invece, alla richiesta di conoscere la « consistenza delle morti in carcere », si rappresenta che i dati statistici relativi a tali episodi sono costantemente resi pubblici dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che accuratamente distingue gli eventi legati a gesti suicidari dai decessi per morte naturale (1).

Si osserva altresì che per ogni episodio suicidario viene sempre disposta, in raccordo con le competenti Autorità giudiziarie, apposita visita ispettiva normalmente affidata al Provveditore regionale ove insiste l'istituto interessato dall'evento. Ciò accade anche nei casi di morte cosiddetta naturale, ogni qualvolta risultino necessari, per le modalità dell'evento o per circostanze oggettive, ulteriori approfondimenti.

(1) Dall'inizio dell'anno alla data del 2 Settembre si sono verificati n. 36 casi di suicidio e n. 70 casi di morte naturale.

Le visite ispettive sono volte ad appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto; comprendere, come nel caso dei suicidi, le motivazioni sottese a tali gesti consente infatti di porre in atto misure tese – per quanto possibile – alla loro prevenzione.

Quanto, infine, alla lamentata situazione di sovraffollamento dell'Istituto di Trani (2) – condizione che purtroppo affligge la quasi totalità degli istituti penitenziari del Paese si osserva che:

1. Le presenze detentive tenderanno sicuramente ad attenuarsi grazie all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 2012, n. 9 (3) che, prevedendo, tra l'altro, la modifica dell'articolo 558, comma 2, c.p.p. e la modifica della legge 199/10, consentirà di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva, sia limitando il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi, sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare;

2. La Legge di bilancio ha previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento di 41 milioni di euro ripartito sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Giustizia – C.d.R. Amministrazione penitenziaria da destinare all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2010, n. 199;

3. La situazione di sovraffollamento dell'istituto penitenziario di Trani andrà progressivamente a migliorare grazie alla realizzazione del piano carceri che, per la regione Puglia, prevede la costruzione di

(2) Alla data del 3 settembre 2012 sono presenti presso la CC di Trani n. 363 detenuti a fronte di n. 233 posti regolamentari e n. 338 tollerabili.

(3) « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri ».

nuovi padiglioni detentivi non solo presso l'istituto penitenziario di Trani, ma anche presso quelli di Lecce e Taranto;

4. Lo scorso mese di luglio sono state assegnate complessivamente agli Istituti della regione Puglia n. 17 unità di personale di Polizia Penitenziaria, a seguito delle assegnazioni degli agenti provenienti dal 164° corso di formazione e delle

procedure di mobilità legate all'interpello ordinario nazionale. L'eventuale completamento delle dotazioni organiche degli istituti in questione si presume possa avvenire entro il mese di gennaio 2013, allorquando potranno essere disponibili le ulteriori unità che stanno frequentando il 165° corso di formazione, di durata semestrale, il cui termine è previsto per la fine dell'anno in corso.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 26

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 30

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 32

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Atto n. 491.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento ricor-

dando come esso rechi la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, ai sensi dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010 e richiamando le vicende attinenti al differimento del termine dell'esercizio di tale delega prima da parte dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012 e, quindi, dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131. Nel dare conto analiticamente del contenuto della relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, rileva in primo luogo che il processo di riorganizzazione della Croce rossa italiana previsto dalle norme in esame è disposto in attuazione di un'originaria norma di delega alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Fa presente che, secondo la relazione tecnica allegata, il provvedimento è complessivamente destinato a determinare invece effetti di risparmio, tenuto conto che il processo di trasformazione della Croce rossa italiana da ente pubblico ad associazione privata è connesso, tra l'altro, ad

una riduzione nel tempo del contributo pubblico e all'attivazione di misure di razionalizzazione della spesa per il personale. Di tali effetti di risparmio la relazione tecnica fornisce un'indicazione quantitativa: 42,6 milioni di euro, a decorrere dal 2016, in relazione alla riduzione del contributo. Osserva in proposito che, in mancanza di procedure di verifica e di contabilizzazione a consuntivo dei risparmi, non si dispone di un presidio a garanzia della realizzazione effettiva della indicata riduzione di spesa. Sempre con riferimento alle riduzioni di spesa attese dal provvedimento, ritiene che andrebbero acquisiti elementi più puntuali in ordine alla dinamica della contribuzione pubblica prevista per gli esercizi 2013-2015. Tali elementi appaiono rilevanti per il calcolo dei risparmi da conseguire a decorrere dal 2016. Infatti, mentre la relazione tecnica assume come parametro il contributo ordinario di funzionamento erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, l'articolo 8 utilizza come esercizio di riferimento per il calcolo delle riduzioni di spesa l'anno 2014 ed applica alla relativa dotazione finanziaria percentuali di riduzione diverse rispetto a quelle indicate dalla relazione tecnica con riferimento all'esercizio 2012. Andrebbe quindi chiarita la coerenza – sotto il profilo degli effetti di risparmio da conseguire – delle metodologie di calcolo che vengono indicate, rispettivamente, dalla relazione tecnica e dal testo dell'articolo 8. Ciò premesso, osserva che il provvedimento è dotato di una clausola generale di invarianza finanziaria. Ai fini della verifica dell'ipotesi di invarianza finanziaria, andrebbero peraltro forniti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ulteriori elementi in merito ai profili attuativi della riforma, con particolare riguardo agli aspetti di seguito indicati. In merito ai costi del personale, fa presente che l'articolo 6 dispone che la quota di contributo del Ministero dell'economia erogata annualmente alla Croce rossa italiana e quindi all'Ente – corrispondente al trattamento economico in godimento da parte del dipendente assunto in mobilità

da altra amministrazione – sia corrisposta in favore dell'amministrazione di destinazione nella misura di un terzo e per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Andrebbero forniti elementi volti a comprovare la possibilità per l'amministrazione di destinazione di far fronte agli oneri per il predetto personale sia durante il suindicato periodo, sia successivamente, tenendo conto del trattamento economico in godimento da parte dei dipendenti interessati. Più specificamente, pur assumendo l'ipotesi di neutralità delle procedure sui saldi complessivi della pubblica amministrazione, ritiene che andrebbero chiariti gli eventuali riflessi sul bilancio dello Stato derivanti dalla riallocazione del personale in questione per i casi in cui sia previsto il transito presso amministrazioni statali. Analogamente andrebbero chiarite le modalità per il passaggio di personale della Croce rossa italiana presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, senza che si determinino oneri aggiuntivi per gli enti interessati e senza pregiudizio per i piani di rientro dai deficit in atto. In generale, in relazione alle previste procedure di mobilità e a quelle di assunzione presso altre amministrazioni, pur rilevando che queste ultime sono ammesse dal testo soltanto nei limiti di assunzioni già programmate e con disponibilità di risorse già assicurate, andrebbero acquisiti elementi volti comunque ad escludere l'eventualità di oneri collegati ad un « assorbimento » nel comparto della pubblica amministrazione di personale che dovesse risultare eccedente il fabbisogno della costituenda Associazione e non ricollocabile presso pubbliche amministrazioni nel rispetto dei vincoli prima indicati. Sempre in materia di personale, ritiene che andrebbero fornite precisazioni circa il contenzioso in atto, cui fa riferimento la documentazione allegata alla relazione tecnica, relativo al personale assunto a tempo determinato, atteso che, in caso di esito sfavorevole per la Croce rossa italiana, gli eventuali riflessi finanziari avrebbero carattere permanente. In merito alla procedura di ripianamento dell'indebitamento pregresso

della Croce rossa italiana, che in base all'articolo 4 dovrà essere posta in essere dal Commissario e, successivamente, dall'Ente entro il 31 dicembre 2015, rileva che appaiono utili indicazioni riguardo ai seguenti profili. Come rilevato dalla relazione tecnica e dal relativo allegato tecnico, il bilancio consuntivo 2011 approvato dall'Ente evidenzia una serie di deficit di specifici Comitati, per un totale di 51 milioni di euro, che, a livello di bilancio consolidato, vengono compensati da altri Comitati, ma che impongono, in sede di liquidazione dell'ente, il ripiano delle predette esposizioni. Ritiene che andrebbe in primo luogo chiarito se, per effetto della disciplina in esame, possano determinarsi effetti, sia pur di carattere provvisorio fino al termine della procedura di ripiano, sulla consistenza del debito pubblico: ciò in considerazione del fatto che attualmente, in base al relativo elenco ISTAT, sembrerebbe ricompreso nell'aggregato delle pubbliche amministrazioni – rispetto alle quali è calcolato lo *stock* di debito – soltanto la Croce rossa italiana-Comitato nazionale, mentre dai dati forniti dalla relazione tecnica risulta che le esposizioni debitorie da ripianare riguardino le strutture territoriali della Croce rossa italiana. Fa presente che andrebbero inoltre fornite precisazioni circa il previsto utilizzo, per il ripiano dei debiti, della « quota vincolata dell'avanzo accertato dall'amministrazione » e circa i relativi effetti sui saldi. Ricorda in proposito che la relazione tecnica fa riferimento alla circostanza che è in corso una « verifica più incisiva al fine di completare in breve tempo la ricognizione dei residui, eliminare tutti quelli inesistenti e dare maggiore veridicità al risultato di amministrazione ». Infine, appaiono utili più dettagliate indicazioni riguardo alla consistenza delle attività e del patrimonio immobiliare effettivamente utilizzabili per il predetto ripiano dell'indebitamento e di quello posto a garanzia di eventuali esigenze finanziarie connesse a procedure giurisdizionali in corso (articolo 4, comma 1, lett. *b*). Infatti la relazione tecnica fornisce indicazioni sulla ripartizione percentuale delle diverse tipo-

logie di cespiti, ma non offre informazioni, sia pure di massima, circa i presumibili valori di realizzo degli stessi cespiti e la prevista tempistica di incasso. Ritiene che l'acquisizione dei predetti elementi appare opportuna per una valutazione circa l'idoneità dei beni indicati a far fronte al debito pregresso e a quello potenziale collegato al contenzioso in atto, al fine di escludere l'eventualità di interventi di ripiano a carico del bilancio dello Stato, suscettibili di incidere sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Ulteriori indicazioni, infine, appaiono utili circa il prevedibile impatto della procedura di contenzioso riferita alla SI.SE SpA.

Con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, precisa inoltre che da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risulta che, con riferimento all'esercizio finanziario 2011, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato da destinare alla Croce rossa italiana ammontano a circa 103 milioni di euro e sono iscritte: nei capitoli 2265 e 9530 dello stato di previsione relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; nel capitolo 1356 dello stato di previsione relativo al Ministero della difesa; nei capitoli 2420 e 3453 dello stato di previsione del Ministero della salute. Posto che la relazione tecnica quantifica, invece, in 180 milioni di euro il complesso dei contributi iscritti nel bilancio dello Stato da destinare alla Croce rossa italiana, appare opportuno acquisire dal Governo una ricognizione delle risorse al fine di verificarne l'entità complessiva. Riguardo all'articolo 9, recante la clausola di invarianza degli oneri, osserva che appare opportuno modificare la rubrica in maniera più conforme alla prassi vigente.

Conclusivamente, considerata la rilevanza del provvedimento anche sotto il profilo finanziario, segnala l'opportunità di effettuare opportuni approfondimenti istruttori anche d'intesa con la Commissione affari sociali, esprimendo il proprio rammarico per il fatto che nella giornata odierna quella Commissione abbia svolto le audizioni del Commissario straordinario

della Croce rossa italiana e dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana, che avrebbero potuto utilmente essere svolte in forma congiunta. Segnala, da ultimo, che è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al quale sono allegate proposte emendative in parte ritenute accoglibili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come i dati di bilancio dimostrino come, malgrado la Croce Rossa gestisca attività meritorie, la sua gestione finanziaria non sempre e non ovunque si sia rivelata efficiente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva che, come emerge anche dalla relazione svolta dall'onorevole Marsilio, il provvedimento presenta notevoli complessità, con particolare riferimento alle questioni relative ai dipendenti ed alla gestione finanziaria della Croce Rossa. Ritiene pertanto necessario un ulteriore approfondimento e chiede un breve rinvio.

Massimo POLLEDRI (LNP), associandosi alle considerazioni del relatore in ordine all'esigenza di un'approfondita istruttoria sulle implicazioni del provvedimento, osserva come numerose criticità siano già emerse già nel corso del suo esame da parte della Conferenza unificata. Quanto ai singoli aspetti dello schema di decreto in discussione, osserva in primo luogo come vi sia un intreccio tra il finanziamento pubblico alla Croce rossa italiana e la previsione di convenzioni tra il medesimo soggetto e gli enti territoriali per lo svolgimento delle sue attività istituzionali. Rileva, pertanto, l'esigenza di una più precisa finalizzazione delle risorse pubbliche attribuite alla Croce rossa alle funzioni ad essa assegnate, anche al fine di contenere le spese per la burocrazia centrale dell'Associazione. Associandosi alla richiesta del relatore, chiede inoltre al rappresentante del Governo di voler fornire più precise informazioni sulla stima dei risparmi derivanti dal riordino, osser-

vando che la separazione tra la nuova Associazione della Croce rossa italiana e l'Ente strumentale alla Croce rossa italiana sembra tesa a configurare tale ultimo ente alla stregua di una *bad company* alla quale conferire le passività di gestione dell'attuale Associazione. Per altro verso, ritiene necessario un approfondimento sulle spese di personale dell'ente, ritenendo che difficilmente potranno realizzarsi effettivi risparmi in questo settore, a meno di immaginare una drastica riduzione dei contratti a termine attualmente esistenti, che occupano lavoratori che spesso prestano servizio da oltre dieci anni. Reputa, inoltre, che debbano considerarsi con attenzione gli oneri derivanti da procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, considerando anche la sussistenza di un numero ingente di cause nelle quali la Croce rossa italiana è risultata soccombente in sede di appello. Quanto, poi, alla destinazione degli immobili dell'Associazione, rileva come essi in molti casi siano frutto di lasciti e di donazione e potrebbe risultare difficile una loro alienazione, dovendosi peraltro verificare la destinazione degli eventuali proventi. Più in generale, si interroga sull'utilità complessiva dell'operazione di riordino e separazione dell'ente, ricordando come gli effetti del riordino operato nel 1980 siano stati complessivamente insoddisfacenti, e si chiede quindi se non sia opportuno non esercitare la delega conferita al Governo, che, per far fronte a situazioni di indebitamento peraltro riferite a precise aree del territorio nazionale, rischia di «gettare via il bambino con l'acqua sporca».

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, nel concordare con la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, fa presente che i rappresentanti delle diverse componenti della Croce Rossa hanno fatto pervenire una proposta di modifica del provvedimento in oggetto, che merita, a suo avviso, la dovuta attenzione e, depositandola agli atti della Commissione, chiede al Governo di volerne valutare gli effetti finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 16.45.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° agosto 2012.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, ricorda come, nella seduta del 1° agosto 2012, nella quale è stato avviato l'esame del provvedimento, il rappresentante del Governo avesse rilevato talune criticità di carattere finanziario dello stesso. In particolare, era stato evidenziato come gli articoli 25 e 26 della proposta di legge, volti ad istituire, rispettivamente, il « Repertorio dei condominii » e il « Registro degli amministratori di condominio », risolvendosi nell'attribuzione di nuovi compiti alle amministrazioni interessate, comportassero lo svolgimento di un'attività amministrativa la quale, a meno di non far gravare i relativi costi sui cittadini, determinerebbe l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara che il Governo si rimette alla valutazione politica della Commissione in ordine all'opportunità di sopprimere le disposizioni richiamate dal relatore ovvero

di modificarle nel senso prospettato. Esprime quindi parere favorevole sui restanti articoli del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia come, in nome di una presunta semplificazione, si finisca al contrario per imporre ulteriori oneri burocratici per i cittadini, obbligando gli amministratori a fornire una serie di comunicazioni all'Agenzia del territorio. In merito alla possibilità di porre a carico dei cittadini le spese relative alla tenuta del repertorio dei condomini e all'accesso ai relativi dati, osserva come si intenda in tal modo imporre in maniera surrettizia nuove imposte, analoghe alle prospettate imposte sulle bevande gasate e sulle carte di identità. Al riguardo, esprime la contrarietà del suo gruppo verso ogni nuova imposta.

Lino DUILIO (PD), nel ricordare di aver seguito l'elaborazione del testo in discussione presso la Commissione di merito, in quanto presentatore di una delle proposte di legge abbinata al progetto di legge approvato dal Senato, evidenzia come i lavori sul provvedimento si siano protratti per quasi due anni e i temi da esso affrontati siano stati oggetto di approfondimento e di analisi in diversi convegni e sedi di discussione pubblica. Con specifico riferimento agli articoli 25 e 26, osserva come le disposizioni abbiano in primo luogo la finalità di assicurare maggiore trasparenza alle gestioni condominiali, contribuendo in questo modo anche all'emersione di transazioni economiche che spesso sfuggono ai controlli fiscali. Per altro verso, ritiene che l'articolo 26 costituisca una forma di garanzia per i cittadini che prima di conferire loro l'incarico potranno verificare i requisiti professionali degli amministratori di condominio, attraverso l'accesso ad un Registro pubblico al quale gli amministratori sono comunque liberi di iscriversi, in quanto l'iscrizione non costituisce requisito per l'esercizio della relativa attività. Quanto ai profili più squisitamente finanziari, anche alla luce della propria esperienza professionale

nella pubblica amministrazione, osserva che non necessariamente il conferimento di una nuova funzione determina oneri per la finanza pubblica, specialmente se si considera che le amministrazioni pubbliche, ai sensi della legislazione vigente, non possono certo procedere a nuove assunzioni o incrementare le spese per il lavoro straordinario. A suo avviso, quindi, l'istituzione del repertorio e del registro non determinerebbe oneri finanziari, ma potrebbe al massimo determinare un incremento del carico di lavoro del personale pubblico, che spesso viene accusato di essere sovrabbondante o, comunque, sfaticato. Ritiene, quindi, che la sussistenza di nuovi oneri dovrebbe essere suffragata da più precisi elementi per la loro quantificazione, ribadendo che, a suo avviso, anche le previsioni dell'ultimo periodo del capoverso 71 dell'articolo 25 sono superflue sotto il profilo finanziario. In ogni caso, rileva che si pone un'esigenza di coordinamento tra il testo e la normativa vigente, al fine di tenere conto dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva come i nuovi compiti posti a carico degli amministratori finiranno necessariamente per ripercuotersi in maggiori compensi e quindi in maggiori costi per i cittadini. Evidenzia inoltre come i compiti relativi alla istituzione ed alla tenuta del repertorio dei condomini e del registro degli amministratori, anche per i numeri estremamente rilevanti in questione, comporterebbero necessariamente costi a carico dell'amministrazione competente. Osserva quindi come le finalità di contrasto all'evasione fiscale evidenziate dall'onorevole Duilio possano essere perseguite anche attraverso l'obbligo di effettuare tutte le transazioni condominiali attraverso conti correnti postali o bancari accessibili alla Guardia di finanza. Lamenta inoltre come la nuova disciplina della figura dell'amministratore di condominio possa comportare un danno ai professionisti che svolgono anche tale attività mettendo a disposizione le proprie competenze. Osserva

infine come il repertorio dei condomini finirebbe per diventare un nuovo « grande fratello » invasivo rispetto alla vita dei cittadini.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento alla istituzione del repertorio e del registro di cui agli articoli 25 e 26, ritiene che sarebbe stato preferibile affidare la tenuta dei due elenchi non tanto all'Agenzia del territorio, e quindi in prospettiva all'Agenzia delle entrate, che già affronta gravi difficoltà nella gestione dei dati catastali, quanto piuttosto agli enti locali. In proposito, anche alla luce della propria esperienza come amministratore locale, osserva come per gli uffici anagrafici si sia negli ultimi anni sensibilmente alleggerito il carico di lavoro derivante dall'attività di certificazione e, pertanto, sarebbe possibile affidare loro nuovi compiti senza aggravii finanziari. Rileva, del resto, che la collocazione di tali attività in ambito comunale appare ragionevole anche sul piano dei contenuti delle attività da svolgere, considerato il legame tra l'ente locale e i cittadini ed il frequente coinvolgimento dell'amministrazione comunale in controversie che coinvolgono i condomini. Sul piano finanziario, concorda con le considerazioni del collega Duilio sull'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, sottolineando come quando si procede a semplificazioni amministrative non si disponga una contestuale riduzione delle risorse attribuite alle amministrazioni competenti, che pertanto dispongono di margini per far fronte al conferimento di nuovi compiti.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), pur condividendo le osservazioni di merito svolte dall'onorevole Duilio sull'opportunità dell'istituzione del repertorio dei condomini per ragioni di trasparenza e per incrementare la qualità delle notizie a disposizione dei cittadini, osserva come la Commissione debba concentrarsi sui profili di carattere finanziario. In proposito, evidenzia come il Governo abbia confermato la sussistenza di oneri per la finanza pubblica dall'attuale formulazione degli

articoli 25 e 26, rimettendo alla Commissione la scelta se sopprimere tali disposizioni ovvero riformularle ponendo a carico dei cittadini i relativi oneri. In proposito, rileva come non spetti alla Commissione una tale scelta e pertanto chiede al Governo di chiarire se, alla luce delle argomentazioni addotte dall'onorevole Duilio, sia possibile ritenere non onerose le richiamate disposizioni. In caso contrario, fa presente che il relatore sarebbe costretto a proporre la soppressione delle medesime, lasciando eventualmente alla Commissione di merito, ove non volesse aderire alla soppressione, la valutazione in ordine all'opportunità di trasferire gli oneri sui cittadini.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che allo stato non ritiene possano escludersi oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione degli articoli 25 e 26. Quanto alla scelta di porre tali oneri a carico dei cittadini, osserva che potrebbe essere utile acquisire una valutazione al riguardo da parte della Commissione di merito.

Lino DUILIO (PD) ribadisce come le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 non siano, a suo avviso, suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Chiede quindi al Governo di volere dimostrare in maniera analitica l'insorgenza di tali oneri e precedere alla relativa quantificazione. Evidenza come le norme in esame non determineranno nemmeno oneri aggiuntivi a carico dei cittadini, poiché i nuovi compiti posti in capo agli amministratori non determineranno automaticamente maggiori compensi per i medesimi, essendo assolvibili in maniera molto semplice, peraltro in via telematica. In proposito, osserva come seguendo i ragionamenti critici svolti dai colleghi si dovrebbe ritenere onerosa per i condomini anche la disposizione, approvata su proposta del gruppo della Lega Nord Padania, che obbliga l'amministratore a predisporre il sito *internet* del condominio a richiesta dell'assemblea, mentre essa persegue, a suo avviso, meritorie finalità di trasparenza.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, alla luce del dibattito svoltosi, reputa opportuno un rinvio del seguito del suo esame al fine di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Testo unificato C. 3970 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nell'ultima seduta dedicata all'esame del provvedimento, la Commissione aveva convenuto circa la necessità, al fine di poter pervenire all'espressione del parere di competenza, che l'Amministrazione interessata – nella fattispecie il Ministero dello sviluppo economico – predisponesse una nota tecnico-finanziaria volta ad evidenziare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le Camere di commercio derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame ovvero a quantificare eventuali nuovi o maggiori oneri per le stesse Camere per i quali andrebbe in tal caso individuata un'apposita copertura finanziaria. Al riguardo fa presente che è pervenuta alla Commissione una nota del Ministero dello sviluppo economico, della quale ha preso atto la stessa Ragioneria generale dello Stato, che dà conto della disponibilità del sistema camerale a svolgere, nell'ambito delle attuali risorse, gli adempimenti previsti dal provvedimento e a sostenere il conseguente maggior carico

di lavoro, senza che questo comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai nuovi compiti si farà infatti fronte attraverso processi riorganizzativi interni basati su competenze già esercitate dalle Camere di commercio, nonché su informazioni relative allo stato delle imprese già in gran parte in possesso delle stesse Camere.

Sottopone conseguentemente alla Commissione la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 3970 e abb. recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha precisato come la procedura di certificazione del credito prevista dall'articolo 3 del provvedimento possa essere svolta dalle Camere di commercio con le risorse attualmente disponibili a legislazione vigente, e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 17.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sulle tematiche relative alla gestione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	34
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	35
Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	39
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 e C. 3371 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

AUDIZIONI

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sulle tematiche relative alla gestione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Francesco BARBATO (IdV), Pierluigi MANTINI (UdCpTP) e

Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Stefano SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*.

Pongono ulteriori quesiti i deputati Gianfranco CONTE, *presidente*, a più riprese, Tea ALBINI (PD), Santo Domenico VERSACE (Misto-AP), e Ivano STRIZZOLO (PD), ai quali risponde Stefano SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Scalera e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 5324, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, ed il disegno di legge C. 5325, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, relativamente alla Tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012) ed alla Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012), limitatamente alle parti di competenza.

Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (costituito dall'anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Il rendiconto generale dello Stato è costituito:

a) dal conto del bilancio, articolato nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, con l'esposizione dell'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;

b) dal conto del patrimonio con le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Il disegno di legge di assestamento costituisce invece il mezzo attraverso il quale è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Rileva quindi come il disegno di legge di assestamento si connetta funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Più in particolare, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:

a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Per quanto concerne le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 5234, recante il Rendiconto 2011, ricorda preliminarmente che la legge di bilancio per il 2011 (legge n. 221 del 2010) recava entrate finali in competenza per 480,6 miliardi ed autorizzazioni di cassa per 441,7 miliardi. A seguito delle variazioni intervenute nel

corso dell'esercizio, gli stanziamenti sono stati determinati in 493,2 miliardi in competenza e in 454,3 miliardi quali autorizzazioni di cassa.

Per le entrate complessive le previsioni definitive (pari a 736,5 miliardi di euro) sono diminuite dello 0,8 per cento rispetto a quelle iniziali (742,6 miliardi), a fronte di una riduzione del 4 per cento registrato nel 2010. Tali previsioni definitive rappresentano il 46,6 per cento del prodotto interno lordo (PIL), che è calcolato in 1.580.220 milioni di euro a prezzi di mercato, contro il 49,7 per cento del 2010 (il PIL di quell'anno è risultato pari 1.548.816 milioni a prezzi di mercato).

Analizzando la gestione del bilancio, rispetto alle previsioni definitive di competenza, vi sono stati accertamenti di entrate correnti per 518,4 miliardi, con un incremento di 28,5 miliardi. Ciò costituisce il risultato di una sostanziale tenuta delle entrate tributarie rispetto alle previsioni, e di un incremento di oltre 28 miliardi delle entrate extratributarie.

Per quanto riguarda la gestione in termini di cassa, invece, i versamenti (comprensivi della quota relativa ai residui attivi) sono risultati inferiori di 1,6 miliardi rispetto al dato definitivo, a causa di una riduzione delle entrate tributarie rispetto alle previsioni per 8,3 miliardi, e di un incremento di circa 6,7 miliardi delle entrate extratributarie.

Gli incassi finali nel 2011 evidenziano come l'incremento rispetto all'esercizio precedente di circa 8,5 miliardi sia la risultante dell'aumento di gettito sia delle entrate tributarie sia di quelle extratributarie e delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e di riscossione di crediti.

In particolare, le entrate tributarie hanno registrato un incremento di 6.697 milioni di euro rispetto al 2010 (+1,6 per cento).

Con riferimento alla gestione dei residui, i residui complessivi attivi al 1° gennaio 2011 provenienti dai precedenti esercizi ammontavano a 229,8 miliardi.

Rispetto ai 229,8 miliardi di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2011 i residui sono stati accertati per importi pari a 146,1 miliardi, di cui solo 19,4 miliardi incassati e 126,7 miliardi ancora da versare o riscuotere.

A tale importo di residui pregressi si sono aggiunti 88,5 miliardi di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al 31 dicembre 2011, pari a 215,2 miliardi, di cui 30,7 miliardi relativi a somme rimaste da versare e 184,5 miliardi relativi a somme rimaste da riscuotere.

Per quanto riguarda la gestione delle entrate tributarie (in termini di accertamenti), rispetto all'esercizio finanziario 2010, i dati evidenziano un rallentamento del flusso delle entrate: infatti il gettito IRPEF aumenta dello 0,8 per cento (nel 2010 era cresciuto del 4,9 per cento sul 2009), mentre il gettito IVA aumenta del 3,5 per cento (nel 2010 si era registrato un incremento del 4,6 per cento rispetto al 2009).

Registrano inoltre un significativo incremento rispetto al 2010 le entrate da accisa sugli oli minerali (+5,9 per cento rispetto al +0,6 per cento evidenziatosi nell'anno precedente) e del gioco del lotto (+30,2 per cento, a fronte di una riduzione dell'8,3 per cento dell'anno precedente).

Rispetto alle previsioni definitive di competenza si registrano invece riduzioni per quanto riguarda l'IRPEF (- 4,5 miliardi), le imposte sostitutive ricorrenti (- 3 miliardi), le imposte di bollo e registro (- 1 miliardo), le lotterie (- 500 milioni), mentre aumentano le entrate dell'IRES (+ 1,7 miliardi), dell'IVA (+ 1,3 miliardi) delle accise (+ 1,2 miliardi), delle imposte sostitutive non ricorrenti (+ 4,5 miliardi), del Lotto (+ 800 milioni).

Tendenze analoghe si registrano nel raffronto tra versamenti e previsioni definitive di cassa, con l'unica significativa eccezione dei versamenti IVA, che risultano inferiori di 6,7 miliardi rispetto alle previsioni.

Con riferimento al settore dei Monopoli, l'articolo 8 del disegno di legge riguarda l'Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato, la quale, ai sensi dell'articolo decreto-legge n. 87 del 2012, confluito nell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012 sarà incorporata nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012.

A tale riguardo il provvedimento indica che le entrate e le spese risultano pari a circa 16 miliardi.

Con riferimento al settore dei giochi evidenzia come nel 2011, anche grazie al consolidamento del ruolo dello Stato quale gestore unico dello sviluppo e dell'assestamento del mercato e dell'industria dei giochi, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di entrata, sia in termini di volume di raccolta dei prodotti da gioco, che ha raggiunto 79,9 miliardi di euro, con un incremento del 30,1 per cento rispetto all'anno precedente, sia in termini di entrate erariali, che sono risultate pari a 8,7 miliardi di euro, con una sostanziale invarianza rispetto al 2010.

Nel presidio del settore dei tabacchi lavorati sono state registrate entrate erariali pari a 14,1 miliardi di euro (di cui 10,9 miliardi a titolo di accisa e 3,2 miliardi a titolo di IVA), con un incremento del 3,2 per cento rispetto all'anno precedente.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 5235, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, rileva come esso proponga, in termini di competenza e al lordo delle regolazioni debitorie, un aumento di 447,5 milioni delle entrate complessive. Tale variazione è determinata da maggiori entrate per 6,1 miliardi da emissioni di titoli di Stato (accensione di prestiti), a fronte di una diminuzione delle entrate tributarie per 5,3 miliardi (di cui 2,5 miliardi di regolazioni debitorie relative a rimborsi IVA), e di circa 328 milioni delle entrate extratributarie.

Variazioni minime riguardano l'alienazione e l'ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Analogha situazione si segnala per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa,

per le quali viene indicato un aumento delle entrate complessive di 5,5 miliardi (al lordo delle regolazioni debitorie), determinato da maggiori entrate da emissione di titoli di Stato per 11,4 miliardi di euro, a fronte di una diminuzione delle entrate tributarie per 5,6 miliardi e per circa 328 milioni da entrate extratributarie.

Analizzando le entrate finali assestate, osserva come le variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2012 indichino aumenti per 5,9 miliardi delle entrate tributarie e per circa 368 milioni delle entrate extratributarie.

A fronte di tale aumento per atto amministrativo, il disegno di legge di assestamento, al netto delle regolazioni debitorie (2,5 miliardi), reca, invece, una proposta di riduzione delle entrate finali per complessivi 3.147 milioni di euro, risultante dalla diminuzione sia delle entrate del comparto tributario (-2.819 milioni), sia delle entrate non tributarie (-328 milioni) ed una riduzione delle spese finali di 4.343 milioni.

Nel complesso, le variazioni proposte dal disegno di legge comportano, rispetto alle previsioni iniziali, un miglioramento del saldo netto da finanziare che passa da -1.568 milioni a + 3.446 milioni, un miglioramento del risparmio pubblico di 1.134 milioni, un peggioramento dell'avanzo primario di circa 800 milioni (che comunque risulta superiore di circa 3 miliardi alle previsioni alla luce delle modificazioni già operate con atto amministrativo) ed un peggioramento del ricorso al mercato per circa 11 miliardi di euro, legato più che altro all'incremento di oltre 8 miliardi per rimborsi di buoni postali fruttiferi, di BTP, CCT e CTZ.

In particolare, nell'ambito delle entrate tributarie assumono un particolare rilievo le variazioni in diminuzione relative all'IRPEF (-3.395 milioni), all'IRES (-3.674 milioni), all'IVA (-2.166 milioni), all'imposta sostitutiva sui contratti di locazione cosiddetta « cedolare secca » (-1.646 milioni), all'accisa sui prodotti energetici (-1.483 milioni). In dettaglio, per la quanto riguarda la cosiddetta « cedolare secca »

(capitolo 1053) l'assestamento indica entrate per 714 milioni, a fronte di una previsione iniziale di 2.360 milioni.

Per quanto riguarda le variazioni in aumento, segnala soprattutto quelle relative alla nuova IMU erariale (+8.638 milioni), ad altre imposte sostitutive sui tributi diretti (+1.471 milioni), all'imposta di bollo (+1.623 milioni), e ai proventi di lotterie e lotto (+85 milioni).

Al riguardo la relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento evidenzia come le variazioni proposte dal provvedimento di assestamento per quanto attiene alle entrate tributarie siano finalizzate – oltre che ad allineare le previsioni di bilancio 2012 al quadro macro-economico per il 2012, assunto a base nell'elaborazione delle stime contenute nel Documento di Economia e Finanza 2012 – a recepire gli effetti derivanti dal decreto – legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto – legge « salva Italia ») e dal decreto – legge n. 16 del 2012 (recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), nonché ad allinearsi all'andamento del gettito tributario.

Sotto tale ultimo profilo, la relazione segnala come, per una puntuale quantificazione del gettito dell'esercizio finanziario 2012, non siano al momento conosciuti i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, considerato che i versamenti a saldo ed in acconto (prima rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi possono essere effettuati fino al 9 luglio 2012, senza maggiorazione, e successivamente a tale data, entro il 20 agosto 2012, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, nella Relazione, il Governo ritiene possibile, in via successiva, la presentazione di apposito emendamento al disegno di legge di assestamento, qualora gli andamenti ipotizzati ai fini del bilancio di previsione 2012 non siano in linea con quelli effettivi, quando saranno disponibili i summenzionati dati.

Per quanto riguarda le variazioni apportate dal disegno di legge di assesta-

mento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per quel che concerne gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, assumono principale rilevanza i dati relativi alle spese gestite dai centri di responsabilità «Dipartimento delle finanze» e «Guardia di finanza».

Con riferimento al centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze» assumono rilevanza, in particolare, i programmi: «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» ricomprese nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio».

Al riguardo segnala come il disegno di legge di assestamento non apporti presenti variazioni significative a tali programmi, ad eccezione della riduzione, per complessivi 2,5 miliardi del capitolo 3814, relativa a minori regolazioni contabili per rimborsi IVA (che scendono a 27 miliardi).

Per quanto riguarda invece il centro di responsabilità «Guardia di finanza» appaiono rilevanti il programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», rispetto al quale non si segnalano variazioni significative.

In merito al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il disegno di legge di assestamento propone variazioni in competenza per 617 milioni sia per le entrate sia per le spese.

Le entrate sono determinate da minori proventi dalle lotterie nazionali ed istantanee a fronte di maggiori assegnazioni dal Tesoro per il gioco del Lotto (+450 milioni) e maggiori proventi del Bingo (+85 milioni).

Sul lato della spesa si riducono di 1.127 milioni le spese per il pagamento dei premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, mentre aumentano di 450 milioni le spese per la gestione del Lotto.

L'avanzo di gestione (pari a 372 milioni) viene riversato all'entrata del bilancio dello Stato (nel capitolo 2954/E).

Si riserva quindi di formulare proposte di relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare la prossima settimana.

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.

Nuovo testo C. 1428.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Cultura, il nuovo testo della proposta di legge C. 1428 Goisis, recante disposizioni in materia di apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.

La proposta di legge, che si compone di un solo articolo, intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture delle comunità locali, inserendo nella legge n. 440 del 1997 un nuovo articolo 3-bis.

Al riguardo ricorda che la citata legge n. 440 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, destinato, in particolare, alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello

di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire l'incremento dell'offerta formativa.

In tale contesto il nuovo articolo 3-bis stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in sede di definizione delle indicazioni nazionali che il Ministero definisce annualmente per la formazione dei *curricula* delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, preveda anche, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nell'ambito dell'asse storico-sociale, l'approfondimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche dei territori in cui sono ubicate le scuole.

Ai sensi del comma 2 le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, provvedono ad integrare l'offerta formativa con moduli e unità di apprendimento dedicati alle specificità antropologiche, culturali e storiche e alle vocazioni artistiche delle singole realtà territoriali; a tal fine la norma contempla la possibilità di promuovere in materia attività di laboratorio, di ricerca, di produzione teatrale e di sperimentazione linguistica.

Il comma 3 stabilisce che nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le istituzioni scolastiche prevedono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti in relazione agli approfondimenti e alle attività previsti dall'articolo.

Rileva, quindi, come il provvedimento non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Nuovo testo unificato C. 55 e C. 3371.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Ambiente, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3371 Bratti, recante istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge, che si compone di 15 articoli, istituisce all'articolo 1, comma 1, il Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria della salute pubblica.

Ai sensi del comma 2 il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

L'articolo 2 reca le definizioni dei principali termini utilizzati dall'intervento legislativo, tra i quali quello di livello essenziale di prestazione, definito come lo standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, e di cui i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), costituiscono applicazione in materia ambientale.

L'articolo 3 disciplina le funzioni del Sistema nazionale, il quale è chiamato a:

monitorare lo stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e la loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;

controllare i fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale;

produrre informazioni e conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali ed ambientali, trasmettendole ai diversi livelli istituzionali, nonché diffondendo al pubblico l'informazione ambientale;

fungere da supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti all'esercizio di funzioni amministrative previste dalla legislazione vigente in materia ambientale o da cui possano derivare conseguenze sull'ambiente, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinanti ambientali degli effetti sanitari;

collaborare con le amministrazioni competenti per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione, di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici;

partecipare ai sistemi nazionali e regionali competenti nell'ambito degli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, collaborando anche con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

monitorare degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale;

svolgere funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

L'articolo 4 disciplina l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale il comma 1 riconosce la natura di persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I commi 2 e 3 ridefiniscono i compiti dell'ISPRA, al quale è affidato, oltre alle funzioni già attribuite dalla normativa vigente, lo svolgimento di funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta, in materia di monitoraggio, valutazione, controllo, gestione dell'informazione ambientali e coordinamento del Sistema nazionale.

Conseguentemente si prevede l'adeguamento della struttura organizzativa e tecnica dell'ISPRA, il quale è chiamato, ai sensi del comma 5, ad operare in una logica di rete in raccordo con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, nonché la revisione dei relativi regolamenti di funzionamento e organizzazione.

In base al comma 4 l'ISPRA emana norme tecniche in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione e coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento delle modalità operative del Sistema nazionale e degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.

Il comma 6 prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico, il Direttore generale e il

Presidente dell'ISPRA durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato.

L'articolo 5, specifica, al comma 1, che le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale.

In particolare, tali funzioni comprendono:

a) le procedure per la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale;

b) la definizione di procedure ufficiali, relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamata a svolgere a supporto e/o in collaborazione con le Agenzie;

c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, validazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;

d) la promozione ed il coordinamento della rete laboratoristica nazionale fiduciaria accreditata;

e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale;

f) la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale;

g) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli organismi europei ed internazionali competenti in materia ambientale.

L'articolo 6 disciplina le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, al quale il comma 1 riconosce la natura di persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

Il comma 2 rinvia alla leggi regionali la disciplina della struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività delle Agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività previsto dall'articolo 8.

Il comma 2-bis integra il comma 4 dell'articolo 03, del decreto-legge n. 496 del 1993, in materia di disciplina delle agenzie regionali, affidando ad un decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle Agenzie, nonché delle procedure per l'istituzione e il costante aggiornamento di un'Anagrafe dei direttori delle agenzie regionali per l'ambiente che contenga le informazioni sullo stato patrimoniale dei direttori e per la predisposizione, da parte degli stessi, di un *report* periodico sulle attività delle Agenzie medesime.

I commi 3 e 4 stabiliscono che le Agenzie devono prioritariamente svolgere le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza; inoltre esse possono svolgere livelli di attività istituzionali obbligatorie superiori rispetto alla pianificazione periodica, nonché altre attività istituzionali non obbligatorie, espressamente previste da fonti normative nazionali o regionali, sulla base degli specifici finanziamenti, a condizione che queste non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

Ai sensi dei commi 5 e 6 le Agenzie possono svolgere altresì attività aggiuntive, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche previsioni normative o accordi, applicando tariffari predefiniti a livello statale, a condizione che tali attività non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA, e sempre che le medesime attività siano compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo, con esclusione delle attività in favore di soggetti privati che presuppon-

gono prestazioni consulenziali su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

In base al comma 7 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano apportano entro un anno alle leggi istitutive delle rispettive Agenzie le necessarie modifiche per assicurare il rispetto della legge.

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che i LEPTA rappresentano livelli essenziali di prestazioni ai sensi del titolo V della Costituzione e costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.

In base al comma 2 le norme che stabiliscono i LEPTA, oltre a dettare un generale obbligo di prestazione, fissano gli standard funzionali ed operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni. Ai sensi di commi 3 e 4 i LEPTA sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale di ISPRA, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, ed aggiornati periodicamente.

Il comma 5 fissa il principio secondo cui il Sistema nazionale è tenuto a prevedere, nella pianificazione delle proprie attività, lo svolgimento dei LEPTA, i quali individuano le attività istituzionali obbligatorie del Sistema medesimo.

Ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale, individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare l'attuazione dei LEPTA sull'intero territorio nazionale.

Tale programma, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, costitui-

sce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività redatti dalle singole Agenzie.

Il comma 3 prevede che il Presidente dell'ISPRA, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmetta, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

L'articolo 9 disciplina il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), la cui realizzazione e gestione è affidata dal comma 1 all'ISPRA, ed i cui poli territoriali sono costituiti dai punti focali regionali (PFR).

Ai sensi del comma 2 al SINA concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), che sono attribuiti alle Agenzie territorialmente competenti, mentre in base al comma 3 SINA e PFR costituiscono la rete informativa nazionale ambientale SINANET.

Il comma 4 prevede che per la gestione integrata del SINA l'ISPRA, in raccordo con le Agenzie, collabori con le amministrazioni statali, con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali enti nella raccolta e organizzazione dei dati e il mantenimento dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la predetta rete SINANET.

Il comma 5 stabilisce l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, di trasmettere tali dati alla rete SINANET secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 10, comma 1, prevede che il Sistema nazionale organizzi i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete laboratoristica nazionale accreditata, per armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle

matrici ambientali, nonché per assicurare economie nelle attività laboratoristiche.

Ai sensi del comma 2 i laboratori che appartengono alla rete laboratoristica nazionale devono applicare, come metodi ufficiali di riferimento, i metodi elaborati ed approvati dal Sistema nazionale.

L'articolo 11 istituisce, al comma 1, il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA, al quale è affidato il compito di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale.

In base ai commi da 2 a 4 il Consiglio esprime il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo e/o coordinamento per il governo del Sistema nazionale, segnala al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni e Province autonome l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, ed esprime al Ministero dell'ambiente il proprio parere sugli atti e sui provvedimenti d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale.

L'articolo 12 reca norme sul personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, prevedendo, ai commi 1 e 2, che l'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, elabora una proposta di regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che stabilisce le modalità di individuazione di tale personale, ne indichi le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

Il comma 3 specifica che il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano il personale incaricato degli interventi ispettivi, il quale, ai sensi del comma 4, può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari, senza che sia possibile opporre il segreto industriale.

In base al comma 5 il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie possono individuare e nominare il personale che, nell'esercizio delle sue funzioni, opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'articolo 13, comma 1 introduce un contributo dello Stato per il finanziamento delle funzioni dell'ISPRA, quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, ad integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.

In base ai commi 2 e 3 le Agenzie regionali per l'ambiente sono invece finanziate a valere sulle risorse dei rispettivi fondi sanitari regionali, per una quota non inferiore all'1 per cento di ciascun fondo, in misura determinata da ciascuna regione in relazione ai LEPTA da garantire nell'anno di riferimento.

Inoltre, ai sensi del comma 4, le attività istituzionali non obbligatorie rispetto ai LEPTA sono oggetto di specifici finanziamenti, operati dal Ministero dell'ambiente in favore dell'ISPRA e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive Agenzie.

Il comma 5 stabilisce, in attuazione del principio di derivazione comunitaria « chi inquina paga », che le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi agli impianti industriali o agricoli che presentano un notevole potenziale inquinante per i quali la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (cosiddetta « direttiva IPPC ») richiede il rilascio di un'autorizzazione, agli impianti ed opere soggette a valutazione di impatto ambientale, agli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffari nazionali approvati dal Ministero dell'ambiente.

Ai sensi del comma 6-bis gli introiti derivanti dal comma 5 sono assegnati alle

Agenzie, così come quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative comminate dalle medesime Agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente, secondo modalità definite da un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.

L'articolo 14, comma 1, fa salve le attribuzioni di risorse economiche e di strutture tecniche all'ISPRA e alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previste alla data di entrata in vigore della legge, « se più favorevoli » rispetto a quelle contemplate dalla legge stessa.

Il comma 2 fa altresì salve, sino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni recate dalla legge, le vigenti disposizioni regionali e delle Province autonome.

L'articolo 15 reca una clausola di abrogazione della legge n. 61 del 1994, per le parti non coerenti o configgenti con la legge.

Rileva, quindi, come il provvedimento non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
AVVERTENZA	47

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 12.30

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti rinviato da ultimo nella seduta del 31 maggio scorso.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni programmato. Alla luce di quanto emerso in tali audizioni, fa presente l'opportunità di approfondire diversi temi recati dai provvedimenti in

esame, anche al fine di evitare, come è stato da alcuni paventato, il rischio di procedure di infrazione a livello europeo. In tale ottica, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per analizzare le modifiche necessarie al decreto legislativo n. 152 del 2006 procedendo in tale analisi ad una interlocuzione sia con il Governo sia con i gruppi del Senato, in modo da garantire al provvedimento un *iter* più spedito che consenta l'approvazione in legge entro la fine della legislatura.

Raffaella MARIANI (PD) si dichiara d'accordo con la proposta di metodo avanzata dal relatore, anche in considerazione dell'esigenza di trovare un punto di sintesi nelle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 tra le posizioni dei gruppi della Camera e le posizioni dei gruppi del Senato. Coglie l'occasione per sottolineare come il tema delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 riguardi anche la difesa del suolo e come quindi in tale ambito occorra riflettere su un nuovo modello di utilizzo delle risorse finanziarie per interventi di prevenzione da rischio idrogeologico, considerato che il modello

vigente non sembra aver avuto un esito positivo. A tale proposito, ricorda come i territori, al fine di finanziare gli interventi per la difesa del suolo, siano stati costretti a ricorrere all'aumento delle accise, determinando così situazioni di iniquità.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI), prendendo spunto dall'intervento dell'onorevole Mariani, invita il rappresentante del Governo a riflettere anche sull'effettiva opportunità di distogliere le risorse del Fondo Kyoto dalla finalità originaria di particolare importanza, quale la lotta ai cambiamenti climatici.

Manuela LANZARIN (LNP) si dichiara favorevole alla proposta di nomina di un Comitato ristretto che, a suo avviso, dovrebbe rappresentare la sede per un'interlocuzione con il Governo oltre che con tutti i gruppi ai fini dell'individuazione delle modifiche necessarie al decreto legislativo n. 152 del 2006, in modo da poter avviare successivamente un confronto con il Senato che consenta di definire in sostanza il testo che entro la fine della legislatura dovrebbe auspicabilmente diventare legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un

Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Delega al Governo per l'adozione di norme a salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento nelle zone interessate da impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali.

C. 1909 Scilipoti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.30 alle 9.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e rinvio*) 49

INTERROGAZIONI:

5-06691 Mancuso: Prevenzione delle infezioni da trasmissione alimentare 51

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 53

5-06996 Farina Coscioni: Inserimento della patologia dell'acufene nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti 51

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 55

5-07107 Farina Coscioni: Mutazione del gene C9orf72 e incidenza nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA) 51

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 57

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491).

Audizione del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana 52

Audizione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana 52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni VIII e X il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5423, di conversione in legge del decreto-legge n. 129 del 2012, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

Fa presente che il decreto-legge in oggetto si compone di due articoli. In particolare, l'articolo 1, comma 1, demanda a un decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, stipulato il 26 luglio scorso, compresi quelli che fanno riferimento alle risorse stanziare con le delibere CIPE del 3 agosto 2012 per un importo specificato nella norma pari a euro 110.167.413 a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il Commissario, la cui nomina non dà diritto ad alcun compenso e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, resta in carica per la durata di un anno prorogabile con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Rileva, altresì, che gli ulteriori commi dell'articolo 1 disciplinano rispettivamente: i rapporti tra il suddetto Commissario e l'Autorità portuale di Taranto (comma 2), a carico della quale il predetto Protocollo prevede determinati oneri; l'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo, per i quali sono finalizzate altre risorse disponibili dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro (comma 3); gli aspetti procedurali contabili, per cui le risorse di cui ai commi 1 e 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario al quale è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale (comma 4), nonché i relativi controlli e la rendicontazione (comma 7); la possibilità per il Commissario di avvalersi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per quelli ad essi connessi, di un soggetto attuatore (comma 6); l'individuazione del Commissario quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse, per un determinato importo, del Programma operativo nazionale (PON) ricerca e competitività, nonché delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma operativo nazionale (PON) reti e mobilità, per un importo definito (comma 5); la previsione per cui i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cosiddetto Fondo

Kyoto – di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 – possono essere concessi anche per gli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nell'area del dito di interesse nazionale di Taranto (comma 8).

Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 del decreto-legge riconosce l'area industriale di Taranto area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, recante riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa.

Alla luce del contenuto del provvedimento in esame, rileva come non vi siano specifiche disposizioni strettamente riconducibili alla competenza della XII Commissione, che riguarda piuttosto, in generale, le finalità del decreto-legge, in quanto volto a fronteggiare le gravi situazioni di criticità ambientale e sanitaria accertate in relazione al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, individuato come sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, al fine di accelerarne il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturali, anche complementari alla bonifica, nonché di individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in tale modo lo sviluppo sostenibile dell'area.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il 20 agosto scorso l'onorevole Farina Coscioni ha inviato al presidente della XII Commissione, nonché ai rappresentanti dei gruppi presso la Commissione stessa, una lettera con la quale fa presente come la grave situazione venutasi a creare nel corso degli anni a Taranto riguarda anche numerose altre realtà presenti sul territorio italiano. Con specifico riferimento alla vicenda dell'Ilva di Taranto, nella citata lettera si registra altresì il

mancato intervento nel dibattito da parte del ministro della salute Balduzzi, del quale la scrivente chiede un'audizione affinché riferisca sulla situazione che si è determinata, delle iniziative adottate e di quelle che si intendono adottare.

Lucio BARANI (PdL), prima di entrare nel merito del provvedimento in esame, esprime la solidarietà da parte di tutti i componenti della XII Commissione al collega Francesco Nunzio Testa, colpito da un infarto. Per quanto riguarda il decreto-legge in oggetto, ritiene che siano condivisibili le considerazioni formulate dall'onorevole Farina Coscioni nella suddetta lettera, in ordine al fatto che la grave situazione afferente all'inquinamento industriale di Taranto non è prerogativa e peculiarità di quella sola area, essendoci purtroppo in Italia una moltitudine di casi analoghi.

Stigmatizza, quindi, il fatto che nel decreto-legge l'aspetto relativo alla tutela della salute non sia preso in considerazione nonostante le morti e le malattie gravi che l'inquinamento ambientale nella zona di Taranto ha direttamente o indirettamente provocato. Segnala altresì l'importanza di prevedere sul territorio un'attività di ricerca e di monitoraggio, volta a verificare l'impatto sull'ambiente delle attività potenzialmente inquinanti e in grado di nuocere alla salute pubblica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, si associa, a nome dell'intera Commissione, alla solidarietà espressa dall'onorevole Barani nei confronti del collega Nunzio Francesco Testa per l'infarto che lo ha colpito.

Per quanto riguarda la richiesta di audizione del ministro della salute, prima ricordata, fa presente che il parere sul decreto-legge concernente il risanamento ambientale del territorio della città di Taranto deve essere espresso nella seduta di domani, in modo da consentire alle Commissioni di merito di concluderne l'iter in sede referente in vista dell'esame in Assemblea, che avrà luogo la prossima settimana. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.45.

5-06691 Mancuso: Prevenzione delle infezioni da trasmissione alimentare.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-06996 Farina Coscioni: Inserimento della patologia dell'acufene nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta, apprezzando in particolare l'analisi svolta dal sottosegretario Cardinale nella sua risposta.

5-07107 Farina Coscioni: Mutazione del gene C9orf72 e incidenza nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta. Chiede altresì al sottosegretario Cardinale

di poter acquisire lo studio pubblicato sulla rivista scientifica «Lancet Neurology» l'11 aprile 2012 tradotto in lingua italiana.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 settembre 2012.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491).

Audizione del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.15.

Audizione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-06691 Mancuso: Prevenzione delle infezioni da trasmissione alimentare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione parlamentare in esame si precisa che le entrate di natura finanziaria di cui beneficia l'EFSA sono costituite da contributi sia della Comunità Europea che dei Paesi terzi, che abbiano concluso con la comunità medesima accordi finalizzati ad adottare e applicare la legislazione alimentare comunitaria, nonché dagli oneri di pubblicazioni, conferenze, tirocini e attività analoghe svolte dalla predetta autorità.

Pertanto, non è previsto un finanziamento diretto da parte dei Paesi Membri a favore dell'EFSA.

In merito alla tematica della prevenzione delle infezioni alimentari da trasmissione alimentare, tra cui quelle provocate da *Campylobacter*, il Ministero della salute è intervenuto più volte su molti fronti:

a livello di allevamento obbligando l'operatore alla corretta informazione del consumatore sui rischi derivanti dall'assunzione del latte crudo e sulle idonee modalità di gestione del latte crudo a livello casalingo (bollitura). Ha inoltre inviato una nota a tutte le maggiori Federazioni e Società Scientifiche con lo scopo di raggiungere in modo capillare tutte le figure mediche che hanno quotidianamente un ruolo cruciale nei rapporti con le famiglie, al fine ultimo di sensibilizzare e fornire una corretta informazione, basata su dati scientifici, a genitori e, pazienti circa la necessità di consumare latte crudo solo previo trattamento termico;

a livello di dettaglio (ristorazione, pescherie ecc.) obbligando l'operatore alla

corretta gestione dei prodotti della pesca da consumare crudi e all'obbligo di fornire ai consumatori una corretta informazione sulla loro gestione.

Di recente il Ministero della salute di concerto con l'IZS della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nell'ottica di una corretta informazione al consumatore in materia di sicurezza alimentare ed al fine di consentire allo stesso scelte consapevoli ha redatto un opuscolo informativo con le seguenti finalità:

A. portare il consumatore al centro dell'attenzione in una lettura adatta a grandi e piccoli;

B. comunicare lo sforzo comune per la sicurezza alimentare;

C. accompagnare il consumatore in un cammino di consapevolezza;

D. fornire al consumatore strumenti di verifica.

Il formato scelto per il progetto editoriale consiste in un cofanetto con 5 opuscoli dedicati a settori specifici della filiera alimentare (produzione del latte, della carne, delle uova, della pesca e miele) sotto forma di un fumetto ricco di dialoghi e domande per l'approfondimento di numerosi aspetti della filiera stessa: etichettatura, origine, classificazione, esposizione e conservazione, tipologia, controlli, buone pratiche di manipolazione.

Ciascun opuscolo contiene indicazioni sulle corrette pratiche di manipolazione per ogni alimento specifico a livello domestico. Ad esempio, per il settore latte

è stata inserita una specifica informazione sulla necessità della consumazione previa bollitura del latte crudo, per evitare il rischio di assunzione di batteri (tra cui il *Campylobacter*), una corretta manipolazione della carne durante le fasi del trasporto, manipolazione e congela-

mento, ed analoghe informazioni per la manipolazione di pesce, uova e miele.

Gli opuscoli saranno collocati in prossimità dei prodotti interessati ed il contenitore potrà essere messo a disposizione dalla direzione del punto vendita o a libera disposizione.

ALLEGATO 2

5-06996 Farina Coscioni: Inserimento della patologia dell'acufene nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'acufene è un problema otologico che consiste in disturbi, sotto forma di fischi, ronzii, fruscii o altri rumori, percepiti in una o in entrambe le orecchie.

L'acufene può incidere pesantemente sulla qualità della vita di chi ne soffre, soprattutto a livello psicologico, arrivando, nei casi più gravi, a compromettere seriamente il benessere del paziente.

La ricerca clinica ha dimostrato come, in una percentuale elevata dei casi, questo disturbo debba essere affrontato mediante una strategia terapeutica di cui la psicoterapia è parte integrante.

Nella maggior parte dei casi, l'eziologia non è chiara. Tuttavia, nuove tecniche e metodi di ricerca, come le tecniche di « neuroimaging », che permettono di osservare l'attivazione delle aree del cervello deputate all'elaborazione dei segnali acustici, sembrano promettere importanti passi avanti per la comprensione delle cause della patologia. Inoltre, approcci sofisticati, quali la stimolazione magnetica transcranica, si stanno dimostrando potenzialmente efficaci nel ridurre la sintomatologia dell'acufene, il quale è un problema otologico assai frequente.

In base a studi condotti negli ultimi 10 anni in Germania, presso l'Istituto tedesco per la ricerca e la cura dell'acufene, nel Regno Unito, presso l'Università di Aberdeen, e in altre nazioni europee, mediamente circa il 10-20 per cento della popolazione del nostro continente ne ha sofferto almeno una volta nella vita. Studi condotti in Italia dimostrerebbero (soprattutto per alcune realtà regionali per le quali sono disponibili dati relativamente

recenti), come nel nostro Paese la prevalenza di questo disturbo sia analoga a quella Europea.

Per quanto riguarda la promozione di studi e ricerche concernenti la patologia dell'acufene, si precisa che il finanziamento della ricerca finalizzata non comporta la preindividuazione, da parte del Ministero della salute di progetti di ricerca specifici, che sarà cura degli enti finanziati sviluppare.

Infatti, tali enti (IRCCS, Regioni, IZS, ISS, etc.) o i ricercatori, che a tali enti si affiliavano, presentano progetti di loro interesse che vengono finanziati sulla esclusiva base di criteri meritocratici: i progetti, infatti, sono sottoposti al vaglio di referee anonimi (e stranieri) nel numero di tre (per ogni progetto), e solo i progetti migliori potranno accedere al finanziamento ministeriale.

Si ritiene opportuno precisare inoltre che il Piano Nazionale di Prevenzione per gli anni 2010-2012 (Intesa fra Governo, Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010), prevede un capitolo specifico sulla prevenzione dell'ipoacusia e della sordità.

Nel gennaio 2011 si è costituito, presso la Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute, un Tavolo di lavoro in materia, con rappresentanti delle Società scientifiche e delle Regioni.

Detto Tavolo ha il compito, nell'ottica di un piano articolato di specifiche azioni, di supportare le Regioni nei loro programmi di prevenzione in materia di ipoacusia e sordità.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e terapeutica nel caso di acufene, si segnala che i pazienti che accusano tale disturbo possono rivolgersi alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per usu-

fruire delle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza (LEA) e vengono tutelati dalle disposizioni vigenti in materia di assenza per malattia dai luoghi di lavoro.

Al riguardo, si precisa che per la patologia « tinnitus », codice di malattia ICD9CM 388.3, in base ai dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera, risulta che nel 2010 sono stati trattati 2350 pazienti in strutture di ricovero distribuite su tutto il territorio nazionale.

Infatti, diversi enti universitari o ospedalieri hanno acquisito speciali competenze in materia.

Inoltre, la maggior parte delle patologie che determinano gli acufeni sono individuate fra le condizioni di malattia croniche ed invalidanti, ai sensi d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche, per le quali è prevista l'esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni specialistiche.

ALLEGATO 3

5-07107 Farina Coscioni: Mutazione del gene C9orf72 e incidenza nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA)**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito specifico, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha precisato che nello studio pubblicato sulla rivista scientifica « Lancet Neurology » l'11 aprile 2012, su 3860 casi di SLA sporadici sono presenti 594 (15,4 per cento) casi italiani, 465 casi provenienti dall'Italia (esclusa la Sardegna) e 129 dalla Sardegna (considerata come un isolato genetico), e su 588 casi familiari di SLA sono presenti 109 (18,5 per cento) casi italiani, 90 casi provenienti dall'Italia (esclusa la Sardegna) e 19 dalla Sardegna.

Dai dati riportati nello studio e in appendice, risulta che l'espansione ripe-

tuta dell'esanucleotide C9orf72 è presente nel 4,1 per cento dei casi sporadici italiani e nel 7,8 per cento dei casi sporadici provenienti dalla Sardegna.

Per i casi familiari è invece riportata invece la frequenza complessiva dell'espansione ($221/588 = 37.6$ per cento) senza una distinzione per gruppi etnici o paesi di provenienza.

L'ISS ritiene opportuno precisare che lo studio è firmato da 57 neurologi italiani (8 come autori principali e 49 inclusi nel consorzio ITALSGEN).

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (*Seguito esame e rinvio*) ... 3

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (*Seguito esame e rinvio*) ... 10

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali (*Seguito dell'esame e rinvio*) 13

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini e C. 5295 Papa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 19

INTERROGAZIONI:

5-06709 Bernardini: Sulla situazione del carcere di massima sicurezza di Paliano, Frosinone .. 20

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 21

5-06710 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Trani 20

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 23

AVVERTENZA 20

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 26

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 30

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 32

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sulle tematiche relative alla gestione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	34
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	35
Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	39
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 e C. 3371 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
AVVERTENZA	47

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
INTERROGAZIONI:	
5-06691 Mancuso: Prevenzione delle infezioni da trasmissione alimentare	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	53
5-06996 Farina Coscioni: Inserimento della patologia dell'acufene nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti	51
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-07107 Farina Coscioni: Mutazione del gene C9orf72 e incidenza nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA)	51
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	57

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491).

Audizione del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana 52

Audizione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana 52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0007050